

109.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4071	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	3999
Disegni di legge:		Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	4071
(Annunzio)	4067	Missioni vevoli nella suduta del 4 dicembre 1996	4067
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4068	Proposte di legge:	
Disegno di legge S. 1640 (approvato dal Senato) n. 2737:		(Annunzio)	4067
(Questionone pregiudiziale di costituzionalità)	4019	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4068
(Questionone pregiudiziale di merito)	4021	Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documenti)	4069
(Articolo unico)	4021		
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4022		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanze ed interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere - premesso che:

recenti episodi che hanno coinvolto alcuni collaboratori di giustizia dimostrano come la legislazione sui « pentiti » risulti meritevole di un organico ed incisivo ripensamento affinché la utilizzazione di tale importante supporto investigativo, che da strumento di polizia si eleva a dignità giurisdizionalizzata, avvenga con criteri irrinunciabili di rigore e di verifica -:

quali iniziative intendano intraprendere per adeguare l'attuale sistema premiale alle acute necessità di sovrapposizione tra sicurezza sociale e certezza del diritto.

(2-00169)

« Carotti ».

(9 settembre 1996).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

l'inquietante « vicenda Brusca » non può essere liquidata con l'ormai stantio ricorso alla soluzione ufficiale data al caso. È necessario conoscere meglio le ragioni ed i contenuti della strana premonizione del dottor Di Gennaro, che anticipa di alcuni giorni ciò che alla fine

Brusca dirà, e cosa sapesse il dottor Di Gennaro per indursi ad esternare la premonizione; è necessario sapere perché sia stata accantonata tutta la problematica dei beni del Brusca, che ora non corrono pericolo, quanto meno immediato, stando alle notizie di stampa; è necessario conoscere chi abbia avuto contatto con costui nei giorni che hanno visto consumarsi l'intera vicenda; quali siano stati i discorsi tra costoro ed il medesimo; cosa egli abbia saputo circa la partita istituzionale che sulle sue parole si giocava; ed è altresì necessario conoscere se e quanto il timore di essere restituito a detenzione ordinaria, di perdere eventuali benefici, di essere esposto a rappresaglie, possa avere influito sulle sue determinazioni;

ferma restando la palese inverosimiglianza del colloquio in aereo, ed il dubbio che l'eccesso di inverosimiglianza sia dovuto o alla impossibilità di trovare altre soluzioni alle iniziali dichiarazioni del Brusca, ovvero alla volontà di introdurre elementi di destabilizzazione (sul punto è impossibile operare una scelta in mancanza di elementi certi) attraverso un falso pentimento, si dovrà convenire che l'episodio ha un tasso di inverosimiglianza quanto meno pari (in via teorica) a quello che investe l'episodio del « bacio sulla bocca » riferito ad altra circostanza. La differenza è stata determinata dal diverso atteggiamento della giurisdizione, che, stando ai mezzi di informazione, nel caso recente cercava la smentita, ed in quello pregresso sperava nella conferma, per le

diverse convinzioni che si era formata sui due episodi. Orbene, è proprio l'affidamento alla soggettiva scelta di chi impone la svolta alle indagini a preoccupare; ed a far chiedere che intervengano meccanismi di controllo, affidati non solo ad una — inesistente ed eventuale — iniziativa disciplinare a carico di chi dovesse usare del proprio ufficio per fini incongrui, ma anche a sistemi che oggettivizzino i metodi di approccio e di conduzione delle indagini;

il caso ha, ancora una volta, evidenziato la funzione strumentale di certa stampa, usata come veicolo condizionante giudizi esterni e mosse successive. Il sapiente dosaggio di informazioni riservate e pubbliche, la oculata scelta di canali preferenziali e la totale assenza di controlli sulle fughe di notizie rendono ormai indilazionabile la regolamentazione dell'intera materia, con riferimento a tutte le possibili fonti di informazione;

preoccupa altresì il fatto che la scelta dei difensori dei pentiti cada sempre ed esclusivamente sugli stessi soggetti, presumibilmente indicati a costoro nel disprezzo dello spirito e della lettera della norma di cui all'articolo 25 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del principio di liberalità che sta a fondamento della professione forense. Peraltro, la presenza di determinati difensori al compimento di atti giurisdizionali rilevanti sul piano politico-istituzionale lascia intravedere una sorta di specializzazione, in relazione alla quale vengono operate le scelte dei difensori da assegnare ai singoli pentiti;

ciò premesso, si sottopone al Governo la avvertita ed indilazionabile necessità di uscire fuori da questo viluppo inestricabile di poteri occulti e non; poteri a loro volta esercitati con esorbitanza dai limiti propri di ciascuno di essi;

la nostra democrazia ha bisogno di una legalità autentica, di un nuovo e più limpido rapporto tra poteri e cittadini di interventi su settori misteriosi (perché sottratti al pubblico controllo) della legi-

slazione e delle funzioni fondamentali dello Stato, ed ha bisogno di regole che non siano aperte a manomissioni o ad usi personali, ma che consentano certezze ed equità per ciascuno. Infine, ha bisogno di controlli efficaci, consentiti ed accettati, senza che il timore di essere additato da qualche falso pentito impedisca ogni serio intervento sulla intera materia. Timore questo non infondato, se si considera che certe credibilità e certe carriere impongono difese ad oltranza che non escludono l'uso del pentitismo all'italiana contro chi vi attenti. L'interpellante è perfettamente convinto dell'importanza che i collaboranti giudiziari hanno avuto ed avranno per debellare forme di criminalità altrimenti intangibili; auspica anzi che una più puntuale legislazione dia ulteriori garanzie e più cospicue prebende ai pentiti; ma auspica, insieme, che la loro funzione non venga manomessa da un uso disinvolto ed illegale del pentitismo da parte di soggetti che traggono benefici di vario genere da tutto ciò. Se ciò avvenisse, si darebbe infatti spazio a coloro che intendono svuotare di significato l'apporto dei collaboranti, il che costituirebbe danno irreparabile nella lotta alla criminalità;

l'interpellante auspica perciò che il Governo proponga una nuova normativa che, attenendo agli aspetti evidenziati, interrompa il circuito perverso dei dubbi, delle interpretazioni malevole e, infine, dei timori per la stessa stabilità delle istituzioni, che ormai pare essere una costante delle vicende giudiziarie sempre più debordanti dalla funzione propria di accertamento della verità —:

quali linee politiche intenda perseguire allo scopo di rendere visibili e controllabili dal corpo sociale i comportamenti istituzionali connessi con la gestione e l'uso dei pentiti e dei collaboranti di qualsiasi genere nei processi penali;

come intenda regolamentare i rapporti tra informazione e funzione giurisdizionale;

come intenda intervenire per eliminare e/o ridurre il rischio di affidare a

parametri di carattere prevalentemente soggettivo la valutazione della attendibilità di tali soggetti processuali;

infine, attraverso quali forme, ivi compresa la possibilità di controllo di atti non coperti da segreto istruttorio (ad esempio quelli in possesso di alcuni mezzi di informazione), intenda informare compiutamente il Parlamento del reale svolgersi di avvenimenti che hanno turbato e turbano la coscienza popolare, gettando discredito sulle istituzioni.

(2-00172) « Armando Veneto ».

(9 settembre 1996).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

a partire dallo scorso 22 agosto 1996, tutta la stampa e le principali reti televisive hanno iniziato a riportare, testualmente e con grande risalto, parte del contenuto degli interrogatori resi ai Procuratori della Repubblica di Palermo, Firenze e Caltanissetta da Giovanni Brusca, aspirante « pentito », assunto, a quanto sembra, a seguito di sue affermazioni politicamente « tranquillanti » e dopo un periodo di « dichiarante in osservazione », a pentito « ufficiale »;

la divulgazione del contenuto di tali atti, avvenuta secondo una sapiente distillazione che sembra rispondere ad un disegno di cui ben si possono intravedere i contorni e le finalità politiche, ha aperto nel Paese, con il contributo autorevole di qualche dirigente dello Stato « ansioso » di giustificare possibili, future « imbarazzanti » affermazioni dell'ex latitante, una sorta di « toto-Brusca », assai anomalo e preoccupante concorso pronostici sulla valenza delle dichiarazioni del « pentito », sui suoi veri obiettivi, sul nome di questo o quel personaggio politico od istituzionale chiamato in causa od in lista di attesa per esserlo, sui riflessi di tale

« pentimento » sulla imminente scelta del magistrato che dovrà ricoprire la carica di Procuratore nazionale antimafia;

stando sempre alle notizie di stampa ed ai servizi televisivi, subito dopo l'acquisizione della ritrattazione del Brusca delle dichiarazioni rese all'atto dell'annunciato « pentimento », e secondo le quali « un'alta personalità dello Stato » (l'onorevole Luciano Violante, Presidente della Camera dei deputati) si sarebbe resa promotrice di un « complotto » in danno di un noto personaggio politico (il senatore a vita Giulio Andreotti), il Procuratore della Repubblica di Palermo e quello di Firenze, dottor Caselli e dottor Vigna, si sarebbero, insieme, nella serata di mercoledì 28 agosto, recati dai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per informarli e rassicurarli circa tale avvenuta ritrattazione;

i dettagliati servizi della stampa e delle principali reti televisive hanno altresì reso noto che un funzionario di polizia sarebbe venuto a conoscenza dell'asserito complotto ordito contro l'alta personalità dello Stato molti giorni prima della rivelazione di Brusca agli inquirenti di siffatta trama e che lo stesso funzionario avrebbe svolto di sua iniziativa indagini varie senza nulla riferire all'autorità giudiziaria;

in tutta questa vicenda le copiose, sistematiche « fughe di notizie », nonché le numerose interviste che ne sono seguite, « a conferma » o addirittura « a chiarimento » delle dichiarazioni del Brusca, devono avere scosso lo stesso Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Tinebra, il quale, meritoriamente, anche se con ritardo, ha innanzitutto invitato gli altri due suoi colleghi inquirenti ad un salutare ed operoso silenzio;

analogo, implicito invito hanno rivolto noti opinionisti e studiosi nonché magistrati già impegnati nella lotta alla criminalità organizzata allorché sono stati costretti a ricordare la composta, assoluta riservatezza mantenuta dal compianto Giovanni Falcone in indagini di pari, se non maggiore, importanza e delicatezza;

non può disconoscersi che tale situazione genera ulteriori, gravi danni ad una giustizia già in profonda crisi di credibilità e rischia di fare apparire la drammatica lotta alla criminalità organizzata anche come occasione di quotidiana, colorita ribalta giornalistica, radiofonica e televisiva, attenuando pericolosamente quella tensione morale e civile senza la quale ogni aspettativa di vittoria sulla criminalità mafiosa e camorristica rimane vana speranza —:

se, per la divulgazione degli interrogatori resi da Giovanni Brusca, fatto che appare di rilevanza penale, sia stato iscritto, ed a carico di chi, procedimento penale;

se sia stato individuato, e quali provvedimenti siano stati adottati nei suoi confronti e da parte di chi, il funzionario di polizia che, venuto con molto anticipo a conoscenza dell'anzidetto complotto, avrebbe condotto personali indagini senza nulla riferire all'autorità giudiziaria;

se effettivamente i suddetti Procuratori della Repubblica, di propria iniziativa o perché richiesti, abbiano rivelato ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, nel corso di un « colloquio », svoltosi presso i rispettivi ministeri, il contenuto delle dichiarazioni rese da Brusca, ed in particolare la ritrattazione fatta dallo stesso delle affermazioni relative al « complotto » cui più sopra si è fatto cenno;

se, a parte l'eventuale rilevanza penale e disciplinare di siffatta condotta dei magistrati, la richiesta, ove avvenuta, di tale « colloquio » debba essere interpretata come espressione di una volontà politica destinata ad inaugurare una preoccupante prassi volta ad istituzionalizzare di fatto, in contrasto con il principio costituzionale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, la sottoposizione dell'attività giudiziaria al potere ed al controllo politico;

se e quali iniziative abbiano assunto, od intendano assumere, interessando se del caso anche il Consiglio superiore della

magistratura, per evitare che la violazione del segreto investigativo diventi la regola e per scongiurare il pericolo che le vicende giudiziarie, specie quelle di particolare rilevanza e delicatezza, si trasformino sistematicamente in una passerella giornalisticamente, radiofonica e televisiva di tutti coloro sui quali incombe il dovere di uniformare il proprio comportamento a riserbo, correttezza ed equilibrio.

(2-00173)

« Giuliano ».

(9 settembre 1996).

FRAGALÀ, MAIOLO, PARENTI, COLA e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 17 luglio 1996, il quotidiano *La Gazzetta del Sud* ha dato notizia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giacomo Lauro, secondo il quale « (...) quando il procuratore Cordova era giudice istruttore a Reggio Calabria, un "picciotto" di Archi ebbe mandato di schiaffeggiare pubblicamente sua moglie, rivolgendo minacce ingiuriose nei confronti del marito »;

il procuratore Cordova ha bollato come false, diffamatorie e destituite di ogni fondamento, le dichiarazioni del collaboratore Giacomo Lauro, affermando che queste ultime erano « una invenzione non ultima a Reggio Calabria »;

il procuratore di Reggio Calabria, dottor Boemi, ha affermato che sulla vicenda è necessario aprire una indagine, perché, a lui « ... personalmente, pare di ricordare che, all'epoca indicata da Lauro, qualcosa si è verificato, anche se si parlò di incidente occasionale e di uno spintone, invece che di schiaffi » —:

se non ritengano opportuno avviare una indagine ispettiva per accertare chi e come abbia propagato notizie coperte dal segreto di indagine ed acclarare se tali notizie siano corrispondenti al vero;

se non intendano verificare il motivo per il quale il professor Boemi abbia affidato alla stampa i suoi ricordi e le sue prossime iniziative di indagine;

se non intendano tutelare l'immagine, la credibilità ed il lavoro del procuratore capo della Repubblica di Napoli, che simili notizie tendono chiaramente a delegittimare. (3-00159)

(25 luglio 1996).

B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il riemergere degli scandali giudiziari che hanno coinvolto, tra l'altro, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato ripropongono all'attenzione del mondo politico vicende che sembrerebbero riportarci all'esplosione di una nuova tangentopoli;

si ripropone il problema tipico di questi anni, quello cioè del difficile equilibrio e delle reciproche interferenze tra potere politico ed ordine giudiziario;

l'azione dei magistrati è così delicata che si deve evitare qualsiasi divulgazione di notizie riservate, e che, in ogni caso, come è avvenuto nella vicenda sopra riportata, si deve evitare qualsiasi eccesso di protagonismo da parte dei magistrati, che appare sempre più deleterio ai fini del buon andamento della giustizia;

al contrario, è necessario che le indagini giudiziarie si svolgano in un clima di serenità e di discreta operosità;

diventa quindi essenziale che la politica riacquisti legittimazione e capacità operativa, ma che anche la magistratura recuperi il proprio ruolo —:

quali iniziative intenda adottare per riportare nel Paese un clima di serenità.

(2-00200)

« Rebuffa ».

(24 settembre 1996).

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

le indagini svolte da alcuni uffici giudiziari hanno svelato un intreccio impressionante tra corruzione, affarismo politico e collusioni con associazioni mafiose, mettendo in luce il ruolo di personaggi gravitanti nell'orbita delle istituzioni;

i magistrati che si occupano delle vicende hanno attuato un coordinamento per verificare le connessioni in Italia e all'estero su traffici di armi, aiuti internazionali, costituzione di capitali ed altro;

mentre è in atto questa operazione dagli sviluppi imprevedibili, si moltiplicano in ambienti politici critiche alla magistratura, ed il Ministro di grazia e giustizia preannuncia proposte che potrebbero anche essere interpretate, al di là della volontà del medesimo Ministro, come tese in qualche misura a circoscrivere le attività dei pubblici ministeri —:

se non ritengano che tali iniziative possano oggettivamente contribuire alla delegittimazione della magistratura, proprio nel momento in cui essa va producendo il massimo sforzo per far luce su trame oscure che si dispiegano in vari settori della vita del Paese;

se non intendano, invece, dare tutto l'appoggio possibile agli uffici impegnati in questo lavoro, con un piano di potenziamento delle strutture e del personale, affinché sia ribadito, insieme al massimo rispetto delle garanzie delle persone, anche l'appoggio pieno del Governo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione e di perverso intreccio tra politica e malaffare.

(2-00224) « Grimaldi, Meloni, Carazzi, De Murtas ».

(9 ottobre 1996).

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la commissione riforme, in seno al Consiglio superiore della magistratura, ha presentato, in data 15 luglio 1996, a Palazzo dei Marescialli, una proposta di revisione della geografia giudiziaria che, tra l'altro, prevede la soppressione di oltre quaranta tribunali, proposta approvata a larga maggioranza, con il voto contrario di Viviani, Gabri e Fumagalli e l'astensione di Foisi;

la proposta soppressiva rispecchia la impostazione « efficientista a parole », ma nei fatti « corporativista », della magistratura italiana, dal momento che i tribunali da sopprimere (tra i quali, in Sicilia, quello di Caltagirone) ricadono sovente in località montane, oppure in centri minori, nei quali persino gli uditori giudiziari in applicazione hanno messo piede per qualche fugace apparizione, in attesa di potere ottenere il trasferimento in sede giudiziaria di grandi città;

il fenomeno dell'imboscamento, ben più agevole nelle grandi sedi giudiziarie, di magistrati con pluralità di incarichi e talvolta persino infingardi deve preoccupare seriamente il Governo;

con la scomparsa dei tribunali minori (alcuni dei quali — come quello di Caltagirone — hanno assolto efficacemente il loro ruolo al servizio di un bacino d'utenza di oltre centocinquantamila abitanti) è lo Stato che si ritira da avamposti di periferia, con effetti devastanti per i cittadini, che si sentono sempre più abbandonati da uno « Stato mammut » —:

se condivide o intenda fare propria la proposta in argomento;

se non sia il caso di verificare, prima di ogni ulteriore fase decisionale, la produttività di ciascuno dei tribunali da sopprimere.

(2-00123)

« Garra ».

(17 luglio 1996).

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

quarantotto ore prima delle elezioni amministrative del 9 giugno 1996, i giornali veneti hanno dato ampio risalto alla perquisizione degli uffici distaccati degli assessori regionali Braghetto (sanità) e Zanon (interventi sociali) presso la sede della Asl 16 di Padova;

i due assessori risulterebbero indagati per concorso a vario titolo in peculato e abuso d'ufficio perché gli uffici distaccati sarebbero stati usati per riunioni di stampo preelettorale utilizzando luce, telefono e fax della struttura sanitaria (*Il Mattino* di Padova, 7 giugno 1996, pag. 22) —:

se risulti che analoghe iniziative siano state a suo tempo assunte dalla magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio *pro tempore* Dini o altri Ministri durante la campagna elettorale in base agli incerti confini tra attività istituzionale e di partito;

se analoghe iniziative siano state assunte dalla magistratura in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sulle attività svolte dagli assessori regionali alla sanità e all'assistenza durante le ultime elezioni politiche.

(2-00048) « Giovanardi, Peretti, Fabris ».

(18 giugno 1996).

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'ex « sindaco di Roma ed ex Ministro della giustizia Clelio Darida è stato arrestato e tenuto in carcere dal 7 giugno al

23 luglio 1993, senza essere interrogato e senza che nel frattempo sia stato compiuto alcun atto istruttorio che lo riguardasse, né esperita alcuna indagine nei suoi confronti;

l'onorevole Clelio Darida è stato prosciolto al termine dell'inchiesta « Intermettro », che aveva provocato la sua carcerazione —:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per chiarire le responsabilità di chi ha fatto uso così barbaro e immotivato della carcerazione preventiva.

(2-00033) « Giovanardi ».

(18 giugno 1996).

G) Interrogazioni:

MANCUSO e CARMELO CARRARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel procedimento penale n. 1 del 1995, avanti alla prima sezione della corte d'assise di Roma per il processo alla « banda della Magliana », all'udienza del 26 gennaio 1996 è stata evocata la circostanza, peraltro risultante da atti della fase istruttorio (missiva della squadra mobile della questura di Roma alla questura di Milano, n. 9462/3 S.M. del 18 maggio 1982, mandato di cattura n. 1164/87 del giudice istruttore dottor Lupacchini), che il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati era in possesso del numero dell'utenza telefonica (06/317888) del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, utenza chiamata il 22 aprile 1982 dal Motel Agip di Asiago, ove aveva soggiornato dopo la sua liberazione dal carcere e poco prima della sua morte;

non risultano essere state effettuate indagini in proposito dall'autorità giudiziaria, né dal Consiglio superiore della magistratura, per identificare il destinatario della chiamata ed accertare il contenuto della eventuale conversazione, né risulta attivato il potere-dovere ispettivo

del Guardasigilli per verificare se i fatti sopraesposti siano suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare;

il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, anche precedentemente alla designazione a procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha ricoperto funzioni delicate e di alta responsabilità presso la stessa Corte di cassazione, consistenti, tra l'altro, nell'assegnazione dei processi penali alle relative sezioni e nella revoca di tali provvedimenti, in vista dell'assegnazione alle sezioni unite;

l'alta carica ricoperta attualmente dal dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca comporta l'esercizio e la conduzione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, nonché la titolarità della pubblica accusa in seno ai processi penali celebrati avanti alla Corte di cassazione;

da tale posizione deriva il rilevante potere nei confronti delle attività dei magistrati di qualsiasi livello ed ufficio, nonché un notevole potere di indirizzo nei singoli procedimenti in grado di cassazione;

così alte e delicate funzioni non possono soffrire ombre o dubbi di alcun genere, per evitare l'evidente appannamento della trasparenza nonché dell'imparzialità conseguente;

l'assenza di una qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria, nonché del Guardasigilli e del Consiglio superiore della magistratura, suscita sicuramente seri dubbi e perplessità nei confronti della istituzione;

appare in ogni caso indifferibile la attribuzione di una maggiore credibilità e trasparenza all'operato del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca —:

quali iniziative ritenga opportuno adottare sui fatti sopra rappresentati, e, in particolare, se voglia verificare se siano state esperite, da parte delle forze dell'ordine e delle altre autorità competenti, le necessarie indagini;

se e in quale modo sia stato attivato il potere-dovere ispettivo del Ministro interrogato, e se ne risulti informato il Consiglio superiore della magistratura, e ciò al fine di accertare: se il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca abbia avuto effettivamente rapporti con il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati o con altri esponenti della « banda della Magliana »; la natura di tali eventuali rapporti; la ragione per la quale i doverosi accertamenti eventualmente non siano stati effettuati, diversamente da come è invece accaduto in casi analoghi nei confronti di altri magistrati che non ricoprivano il ruolo del dottor Galli Fonseca, ponendo così in essere una disparità di trattamento che offende il principio dell'imparzialità cui deve essere improntato il comportamento degli organi giudiziari; in ogni caso, al fine di accertare se siano riscontrabili, nell'operato del dottor Galli Fonseca, sia nel periodo in cui egli ricopriva incarichi presso la Corte di cassazione, sia durante la titolarità della Procura generale presso tale Corte, comportamenti (ad esempio nell'assegnazione o nella revoca di assegnazioni alle sezioni della Suprema Corte) in qualche modo favoritivi, compiacenti o tollerati nei confronti delle organizzazioni delinquenti (in particolare, di quello della quale faceva parte il pregiudicato Daniele Abbruciati) ovvero di singoli delinquenti;

inoltre, in modo specifico, se il Guardasigilli, sempre nell'ambito dei poteri sopra richiamati, intenda controllare se la conoscenza, a suo tempo fornita dalla stampa, del possesso da parte dell'Abbruciati del numero telefonico del dottor Zucconi Galli Fonseca, non abbia potuto condizionare o non abbia condizionato di fatto l'autonomia della condotta funzionale di lui, sia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura sia delle forze politiche in genere. (3-00142)

(22 luglio 1996).

SARACENI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione pubblicata nella seduta del 22 luglio 1996, i deputati Mancuso e Carmelo Carrara interrogavano il Ministro di grazia e giustizia in ordine ad una pretesa telefonata che Danilo Abbruciati, esponente della « banda della Magliana », avrebbe effettuato il 22 aprile 1982, poco prima di essere ucciso, al dottor Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

la predetta interrogazione trae spunto da un servizio giornalistico pubblicato il 27 gennaio 1996 da un quotidiano romano, contro il quale il dottor Zucconi Galli Fonseca ha sporto querela;

alla predetta interrogazione non è stata ancora fornita risposta;

peraltro, rispondendo ad un'interpellanza di identico tenore, presentata al Senato dal senatore Centaro ed altri, il Governo, nella seduta del 21 ottobre 1996, ha fornito una risposta interlocutoria affermando che « la ricostruzione della vicenda fin qui operata non consente di pervenire ad una conclusione definitiva sul punto » —:

se non ritenga necessario fornire con la massima urgenza una risposta esauriente e completa che, ricostruita la vicenda in ogni suo dettaglio, valga a fugare ogni dubbio e a ristabilire la verità a tutela della identità del dottor Zucconi Galli Fonseca e dell'alta carica istituzionale che egli attualmente ricopre.

(3-00473)

(21 novembre 1996).

H) Interrogazione:

MANTOVANO, POLI BORTONE, SELVA, NUCCIO CARRARA, BOCCHINO, PAMPO, BERSELLI, FEI, ARMANI, MENIA, FRAGALÀ, GRAMAZIO, ALBERTO GIORGETTI, MIGLIORI, GIOVANARDI, CARMELO CARRARA, MANCUSO, LO RUSSO e MISURACA. — Al Presidente del

Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

in data 11 novembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, dottor Enzo Taurino, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 7777/95 r.g. Gip a carico dell'onorevole Antonio Bargone in relazione alle dichiarazioni e agli esposti di Cosimo Antonio Screti, relativi all'appoggio che l'ex deputato, oggi sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a detta dello Screti, avrebbe ricevuto nella provincia di Brindisi, e in particolare nel comune di San Pietro Vernotico, da esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata « sacra corona unita ». La motivazione del decreto di archiviazione, a fronte di un fascicolo procedimentale corposo, si è limitata al mero rinvio alla richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, dottoressa Laura Liguori, depositata in data 3 novembre 1995, le cui « argomentazioni », ha scritto il giudice per le indagini preliminari, « (...) si condividono, essendo fondate ed attendibili », senza aggiungere alcunché;

nella richiesta di archiviazione la dottoressa Liguori ha sostenuto la non credibilità dello Screti, spiegando che le dichiarazioni di questi sono « prive di riferimenti ad episodi specifici accertabili e generiche al punto da far ipotizzare che esse in realtà scaturiscano da situazioni di contrapposizione createsi tra l'onorevole e gli esponenti dell'organizzazione malavittosa della quale Screti ha fatto parte »; ha aggiunto che altri collaboratori di giustizia, e in particolare Di Bari Francesco, avevano già riferito dei contrasti fra Screti e Bargone e dell'intenzione del primo di gettare discredito sul secondo; ha concluso che sia il tribunale di Brindisi che la Corte di appello di Lecce, in distinti provvedimenti giudiziari, avevano dubitato della serietà della collaborazione di Screti. Il Gip, come si è detto, ha avallato queste tesi, senza disporre ulteriori accertamenti;

in realtà, senza volere in alcun modo entrare nel merito della valutazione dell'attendibilità dello Screti, che compete in via esclusiva alla magistratura, la conclusione di assoluta intrinseca inaffidabilità dello stesso Screti, sulla scorta di quanto si può leggere negli atti resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, non appare così certa, dal momento che lo Screti medesimo è sottoposto allo speciale programma di protezione dal Ministero dell'interno a partire dal 6 luglio 1994; tale programma, fissato in un anno, è stato prorogato di un altro anno, fino al 6 luglio 1996: una decisione di questo tipo, con gli oneri che comporta, non può non avere a monte una considerazione di almeno parziale attenzione al contributo informativo del collaboratore di giustizia. A ciò si aggiunge il fatto che, proprio nel decreto della corte di appello di Lecce del 23 maggio 1994, cui ha fatto riferimento il pubblico ministero dottoressa Liguori, relativo all'applicazione della sorveglianza speciale allo Screti, si è dato atto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi aveva chiesto la non applicazione della misura di prevenzione originariamente proposta, perché lo Screti rappresentava « una fonte informativa di grande importanza »;

la constatazione della differente valutazione dell'affidabilità dello Screti fra Ministero dell'interno e pubblico ministero di Lecce e fra pubblico ministero di Lecce e pubblico ministero di Brindisi si accompagna — lo si ripete, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito in ordine alla rispondenza al vero di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia — al carattere non così generico di quanto detto e scritto dallo Screti nelle deposizioni all'autorità giudiziaria e negli esposti presentati, incluso quello depositato in data 21 settembre 1994 al procuratore nazionale aggiunto antimafia dottor Alberto Maritati. In ordine agli elementi di fatto e agli episodi ivi descritti, l'autorità giudiziaria di Lecce non ha svolto alcun accertamento, volto a rintracciare eventuali riscontri estrinseci alla parola di

Screti, fermandosi al giudizio di inattendibilità intrinseca; peraltro, posto che i dati di fatto in base ai quali lo Screti viene ritenuto « non veritiero » sono antecedenti rispetto alla consegna dello scritto al dottor Maritati, da questi immediatamente inoltrato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, non si comprende perché, se non dovevano essere svolte indagini, si sia atteso oltre un anno per chiedere l'archiviazione e non si sia proceduto subito in tal senso;

nel corso di una pubblica udienza dibattimentale innanzi alla terza sezione penale del tribunale di Brindisi, presidente il dottor Rodolfo Boselli, svolta nel mese di maggio 1996, Cosimo Screti ha fatto esplicito riferimento, rispondendo alle domande del pubblico ministero dottor Nicola Piacente, a una serie di episodi di apparente rilievo penale che interessano la persona dell'onorevole Antonio Bargone, dei quali egli avrebbe, a suo dire, scritto dettagliatamente in più esposti o memorie presentati all'autorità giudiziaria e al Ministro di grazia e giustizia, aggiungendo che di tali fatti aveva parlato allo stesso dottor Piacente nel corso di indagini che tale magistrato stava conducendo. Si ipotizza pertanto il coinvolgimento del sottosegretario di Stato ai lavori pubblici in episodi in ordine ai quali la magistratura ha in corso accertamenti istruttori;

l'onorevole Antonio Bargone risulta iscritto nel registro degli indagati della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi (fascicolo processuale n. 1480/95-RGI) per il delitto di calunnia commesso nel 1992 in danno di funzionari della pubblica sicurezza operanti nel territorio della provincia di Brindisi, come si evince dalle notizie riportate in proposito dai *mass media* locali;

al momento della nomina dei sottosegretari di Stato, non si è proceduto al conferimento dell'incarico al dottor Favilla, del Partito popolare italiano, perché indagato in relazione a una vicenda di presunta raccomandazione, mentre finora

nessun provvedimento di revoca è stato adottato nei confronti dell'onorevole Bargone, benché questi, al di là dell'esito del contenzioso sul Giubileo, sia comunque insediato in uno dei ministeri più importanti, in ordine al quale maggiore è stata finora l'assicurazione del Governo di assoluta trasparenza di gestione —:

se non intenda revocare l'incarico di sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nei confronti dell'onorevole Antonio Bargone, attualmente e con certezza indagato per il delitto di calunnia in danno di funzionari della pubblica sicurezza, e che potrebbe essere stato, secondo quanto esposto in premessa, indagato per fatti connessi al controllo del territorio da parte della criminalità organizzata operante nel brindisino, e prosciolto da illeciti analoghi con motivazioni che non hanno risolto alcun dubbio, per l'assenza dei dovuti accertamenti obiettivi, in tal modo uniformando la propria condotta a quella seguita nel caso del dottor Favilla.

(3-00060)

(25 giugno 1996).

I) Interrogazioni:

LA RUSSA, ARMANI, LANDI e PAGLIUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel processo a carico di Antonio Federici più altri cinque, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del 6 marzo 1995 della Corte d'appello di Brescia, dichiarando il reato di lottizzazione abusiva, oggetto del processo, estinto per intervenuta prescrizione;

nella breve sentenza, infatti, è stato ritenuto che il reato contestato agli imputati, commesso in data 28 dicembre 1990, si era estinto in data 28 giugno 1995;

per converso, sembra che i giudici della Suprema corte siano incorsi, nel caso di specie, in un grossolano errore di diritto,

posto che non hanno tenuto conto che il processo in questione era rimasto sospeso per trecentoventi giorni, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a seguito di una eccezione di incostituzionalità sollevata dal pretore di Mantova;

l'eventuale errore appare ancor più ingiustificabile posto che tanto nella sentenza del pretore di Mantova (n. 435 del 1994) quanto nella sentenza della procura di Brescia (n. 518 del 1995) era chiaramente esposto che, nell'ambito del processo, vi era stata una eccezione di costituzionalità;

deve rilevarsi altresì che, secondo quanto consta agli interroganti, per gli stessi fatti di cui al precedente processo, un gruppo di tredici imputati aveva scelto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato e che la medesima terza sezione della Corte penale di cassazione (la stessa sezione cioè di cui al fatto che precede), con sentenza n. 2254 del 16 novembre 1995, aveva argomentato, al fine di respingere la tesi della prescrizione del reato, sulla base della estensione anche al processo celebrato con rito abbreviato della sospensione per l'incidente di costituzionalità (verificatosi nell'ambito del processo celebrato con rito ordinario);

l'eventuale errore della sentenza 27 marzo 1996 appare ancor più incomprensibile ove si consideri che del collegio giudicante facevano parte magistrati che avevano deciso in modo difforme sulla prescrizione con la citata sentenza del 16 novembre 1995;

con quello sopra riferito, che appare essere un clamoroso errore, è finito nel nulla un processo che ha avuto grande eco presso l'opinione pubblica mantovana, posto che la società protagonista della lottizzazione abusiva era a capitale prevalentemente pubblico e faceva capo al comune di Viadana;

gli interroganti ritengono senz'altro meritevole di censura il fatto che, di fronte a un provvedimento di tale natura, lo Stato abbia abdicato alla propria potestà punitiva

in assenza di motivi particolari che possano giustificare la maturazione dei termini di prescrizione (ancorché erroneamente calcolati), senza che si sia potuto giungere ad una sentenza definitiva, attesa da molti cittadini della zona interessata —:

quali siano le valutazioni del ministro interrogato in ordine a quello che gli interroganti ritengono essere un clamoroso errore in cui sono incorsi i giudici della terza sezione della Cassazione e se lo stesso Ministro non ritenga di promuovere opportune azioni disciplinari nei confronti di chi, collegio e procura generale, che ha concluso in conformità, sembra essere incorso in un errore ingiustificato e ingiustificabile, errore che la semplice lettura della sentenza di merito avrebbe potuto evitare. (3-00138)

(18 luglio 1996).

L) Interpellanze e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

nell'ambito dell'inchiesta, che dura da quasi otto anni, sull'omicidio di Mauro Rostagno (avvenuto in provincia di Trapani il 26 settembre 1988), lunedì 22 luglio 1996 sono stati eseguiti alcuni provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di ex-appartenenti alla comunità «Saman», di cui il Rostagno era stato co-fondatore;

il procuratore capo della Repubblica di Trapani, dottor Gianfranco Garofalo, insieme a due sostituti procuratori e ad ufficiali di polizia giudiziaria, il giorno successivo, martedì 23 luglio 1996, ha convocato una conferenza stampa a Trapani, nel corso della quale non solo ha illustrato pubblicamente le caratteristiche della nuova fase dell'inchiesta giudiziaria sull'omicidio Rostagno, ma ha espresso anche varie considerazioni di carattere politico ed ha apertamente polemizzato

anche con l'interpellante, come risulta dalle registrazioni e dai quotidiani del giorno successivo;

la conferenza stampa del dottor Garofalo è stata integralmente registrata e ritrasmessa da Radio radicale, compresa la parte di commenti, battute, risate ed allusioni con alcuni giornalisti presenti;

tra l'altro, nel corso della conferenza stampa, il dottor Garofalo ha accusato l'ex-parlamentare Claudio Martelli di avere provocato un depistaggio delle indagini, per aver sostenuto, il giorno dei funerali di Rostagno a Trapani, la matrice mafiosa dell'omicidio;

avendo tutti gli organi di informazione di mercoledì 24 luglio 1996 dato grande rilievo a tale accusa del dottor Garofalo nei confronti dell'onorevole Martelli, da parte della procura di Trapani si è verificato un maldestro tentativo di smentita, a cui i giornalisti hanno replicato ricordando l'esistenza di inequivocabili registrazioni magnetiche di quanto dichiarato dal procuratore capo della Repubblica di Trapani contro l'onorevole Martelli -:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, a prescindere dal merito della specifica indagine giudiziaria, quale sia la sua valutazione riguardo le dichiarazioni e le interpretazioni politiche del procuratore capo della Repubblica di Trapani;

se, in termini più generali, ritenga accettabile la convocazione di una conferenza stampa da parte di magistrati inquirenti sul merito di una inchiesta giudiziaria in corso, con l'aggiunta di accuse di carattere politico e di esplicite polemiche con parlamentari;

se sia a conoscenza che la matrice mafiosa dell'omicidio Rostagno, nei giorni successivi alla sua morte, fu affermata come ipotesi più probabile dalla magistratura di Trapani, dagli organi di polizia, dagli organi di informazione, dalle autorità ecclesiastiche di Trapani, dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali, dagli organismi del volontariato e dalla stra-

grande maggioranza di chiunque si sia pronunciato al riguardo in quei giorni, al punto che l'accusa all'onorevole Martelli, all'interpellante ed a chiunque altro appare semplicemente grottesca e paradossale;

se, per quanto di propria competenza e nel pieno rispetto dell'autonomia di una magistratura che adempia alle proprie funzioni giurisdizionali ed ai propri obblighi costituzionali ed istituzionali, intenda assumere iniziative, e eventualmente quali, in relazione a quanto sopra ricordato.

(2-00140)

« Boato ».

(25 luglio 1996).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, anche alla luce delle comunicazioni sullo stato della giustizia rese dallo stesso Ministro al Senato, nella seduta di mercoledì 26 settembre 1996, per sapere - premesso che:

secondo quanto risulta all'interpellante, per l'omicidio del sociologo Mauro Rostagno, avvenuto il 26 settembre 1988, la procura della Repubblica di Trapani, nella persona del procuratore capo Gianfranco Garofalo, ha chiesto l'emissione, nel luglio 1996, di diversi ordini di custodia cautelare; a distanza di poche settimane, il tribunale della libertà di Palermo ha annullato quattro dei cinque ordini di arresto contro i presunti esecutori materiali dell'omicidio;

le motivazioni addotte dal tribunale della libertà sono inequivocabili: in sostanza gli indizi raccolti dal pubblico ministero non risultano né « gravi » né « univoci », ed i riconoscimenti da parte dei testi sarebbero avvenuti « in termini di mera rassomiglianza »; Giuseppe Cammisa, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio, ha dimostrato inconfutabilmente che in quei giorni si trovava a Milano; Giacomo Bonanno, indicato come proprietario di una *Golf* presente sul luogo del delitto, ha dimostrato di averla comprata tre anni dopo; il

2 settembre 1996, sul *Corriere della sera*, Valente Serra, padre di Monica Serra, arrestata per favoreggiamento, ha dichiarato al giornalista Paolo Biondani di essere sicuro che almeno una delle due nuove testimoni segrete, indicate come Alfa e Beta, è la stessa che già compare da anni, con diverse deposizioni, agli atti dell'inchiesta, e dalla lettura delle carte disponibili si evince che la stessa testimone viene da tempo definita « inutilizzabile per eventuali riconoscimenti futuri »;

il procuratore della Repubblica di Trapani, in una conferenza stampa tenuta il 23 luglio 1996, ha disegnato uno scenario, in cui sarebbe maturato il delitto, che presentava i seguenti elementi: grandi traffici di denaro gestiti da Francesco Cardella per lo sfruttamento del « business dei drogati »; un'attività di depistaggio ad opera dell'ex Ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli; una connessione con il cosiddetto delitto Calabresi; una comunità terapeutica, quella di « Saman », centro di luciferine congiure, passioni torbide e spaccio di eroina; il fattore, rappresentato dall'avversione della mafia trapanese nei confronti di Mauro Rostagno, che era sempre apparsa come la logica causale del delitto, veniva del tutto trascurato dal procuratore capo;

è risultato chiaramente che in questa « ricostruzione storica » erano sbagliate le date e forzate le interpretazioni e si sarebbe appurato che un rapporto di un capitano dei carabinieri, risalente al 1992, costituiva un falso; ciò nonostante di quel rapporto si è tenuto conto;

ad avviso dell'interpellante, il procuratore di Trapani avrebbe abbandonato, o comunque trascurato, il lavoro svolto in precedenza da inquirenti e investigatori intorno alla cosiddetta « pista mafiosa », scegliendo di indagare solo ed esclusivamente, e nei termini sopra ricordati, sulla cosiddetta « pista interna » -:

pur nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura inquirente, quali valutazioni dia di quanto avvenuto nella fase più recente dell'inchiesta sull'omicidio Rostagno;

se ritenga rientranti nei doveri d'ufficio i contenuti e le modalità della conferenza stampa tenuta dal dottor Garofolo il 23 luglio 1996, anche alla luce degli indirizzi indicati dal Ministro stesso al Senato relativamente ai rapporti tra magistrati inquirenti e organi di informazione;

quali eventuali iniziative intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, sia sotto il profilo dell'iniziativa disciplinare sia sotto il profilo del potere ispettivo.

(2-00213)

« Boato ».

(1° ottobre 1996).

CENTO e BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la signora Elisabetta Roveri, detenuta presso il reparto femminile del carcere di San Vittore in seguito ad un'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Trapani in relazione all'assassinio di Mauro Rostagno, ha inviato un telegramma al Ministro di grazia e giustizia per comunicare che, da lunedì 5 agosto 1996, inizierà lo sciopero della fame per richiamare l'attenzione sulla sua vicenda;

nel testo pubblicato da numerosi quotidiani il 31 luglio 1996, la signora Elisabetta Roveri afferma tra l'altro: « quello che mi stanno facendo è pazzesco, credevo di essere una cittadina italiana, invece scopro di essere in Turchia »;

il riferimento alla Turchia non può non richiamare all'attenzione la tragica vicenda che ha visto come protagonisti centinaia di detenuti turchi che hanno protestato con lo sciopero della fame, a seguito del quale, portato alle estreme conseguenze, numerosi tra loro sono già deceduti, e ciò quindi rende assai inquietante e preoccupante il parallelo fatto dalla Roveri -:

quali iniziative intenda intraprendere affinché sia tutelata e garantita, nel rispetto comunque della volontà della Ro-

veri, la salute della stessa e siano rimosse le cause che hanno determinato una scelta così drammatica. (3-00184)

(1° agosto 1996).

M) Interrogazione:

MANCUSO, DONATO BRUNO, BAIAMONTE, FILOCAMO, PARENTI, GARRA e SERRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

quali ragguagli vogliano fornire sulla morte, avvenuta in Reggio di Calabria, del notaio Marrapodi, che, con atteggiamenti diversi e contraddittori, era stato al centro di indagini clamorose e comunque estremamente complesse e sconcertanti;

se la notizia ufficiale secondo cui la morte sarebbe avvenuta per suicidio sia stata confermata da un completo esame di tutte le circostanze e, in particolare, di quella rappresentata dall'atteggiamento assolutamente normale e sereno avuto dal Marrapodi nelle ore subito precedenti la morte per impiccagione;

quale fosse l'autorità giudiziaria che da ultimo si era valsa delle dichiarazioni del notaio e chi indagava sulla sua attività e sulle intercettazioni telefoniche sulla sua utenza, dalle quali sarebbero risultati sconcertanti rapporti tra lo stesso notaio e taluni magistrati, aventi ad oggetto le dichiarazioni rese e da rendere da questi su altri magistrati;

quale autorità giudiziaria, quella di Reggio Calabria o quella di Messina, abbia provveduto, immediatamente dopo la morte del Marrapodi, ad effettuare una minuziosa perquisizione del suo studio e se essa sia stata determinata dalla necessità di indagini in ordine alla morte o invece in ordine a trascorsi del defunto ed ai procedimenti nei quali era coinvolto come indagato o come teste, nel qual caso, come si spieghi che la perquisizione sia stata effettuata proprio dopo la morte;

se risponda a verità il fatto che, deponendo nel corso di una indagine

giudiziaria avanti ad un magistrato di Messina, qualche tempo fa il notaio Marrapodi aveva dichiarato che « ove gli fosse successo qualcosa » nessuno avrebbe dovuto credere alla versione del suicidio;

se risponda a verità il fatto che le indagini relative al procedimento nel corso del quale erano state effettuate intercettazioni sull'utenza del Marrapodi e che erano state trasferite a Messina da Reggio Calabria perché dalle intercettazioni risultavano conversazioni compromettenti per magistrati della sede di Reggio Calabria, siano in realtà state svolte da magistrati messinesi con la collaborazione e la partecipazione attiva dei magistrati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, così che tutto quanto emerso è venuto immediatamente a conoscenza dei magistrati cui per legge l'inchiesta doveva essere sottratta;

se l'affermazione contenuta nelle notizie di stampa dei quotidiani locali, secondo cui l'atteggiamento del Marrapodi negli ultimi tempi lasciava prevedere l'insano gesto poi compiuto, sia conseguenza di dati forniti da organi giudiziari o pubblici o se si abbia notizia comunque di chi abbia propalato tale circostanza;

quali iniziative intendano adottare per ottenere tutte le informazioni possibili sul caso e per adempiere, eventualmente, ai loro doveri istituzionali, imposti dalla rilevanza di un caso che, malgrado un insolito silenzio della stampa, turba gravemente la serenità della popolazione di Reggio Calabria.

(3-00308)

(10 ottobre 1996).

N) Interrogazione:

MARENCO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

due magistrati baresi, accompagnati da carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria, hanno effettuato nella serata del 13 settembre 1996 una ispezione presso il

reparto della squadra mobile della questura di Bari;

la notizia della ispezione, apparsa su tutta la stampa, ha destato sconcerto nella pubblica opinione, disorientata già da altre notizie non meno allarmanti circa i presunti intrighi di politici e poliziotti (come riportato su *Il Giornale*) —:

se non ritengano urgente avviare inchieste ministeriali per accertare i fatti,

verificando anche il comportamento del questore di Bari che, secondo il quotidiano *La Città*, si sarebbe tranquillamente allontanato dalla Questura nel corso della perquisizione, e chiarire infine una volta per sempre quali ritenga il governo debbano essere il ruolo ed i poteri dei magistrati nel rispetto della libertà e della democrazia. (3-00220)

(18 settembre 1996).

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1640. — SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 489, E SUCCESSIVI DECRETI ADOTTATI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (2737)

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge A.C. 2737, recante la "salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995 n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea" presenta vizi di costituzionalità in relazione agli articoli 3, 25, 32, 77 e 97 della Costituzione;

premesso che il disegno di legge in questione intende regolare i rapporti giuridici sorti a seguito di sei decreti-legge succedutisi nella materia dell'immigrazione, nessuno dei quali è stato convertito in legge, e che alle diverse reiterazioni dei decreti hanno fatto riscontro differenti versioni in punti estremamente qualificanti;

ricordato che il comma 3 dell'articolo 77 della Costituzione conferisce alle Camere il potere di «regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», ove il termine «regolare» attiene con tutta evidenza a «dare una regolamentazione», e cioè ancora a conferire una disciplina tendenzialmente uniforme e omogenea;

rilevato che la formula «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base» dei decreti decaduti, contenuta nell'articolo 1 di questo disegno di legge non soddisfa il precetto costituzionale appena enunciato, sia perché è estremamente generica, sia

perché nella successione delle norme dei sei decreti-legge si è manifestata una discontinuità tale da non consentire di comprendere a quali disposizioni si riferisca la salvezza degli effetti; ciò risulta di immediata constatazione con riferimento:

a) al visto di ingresso, che in base all'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, non poteva essere rilasciato allo straniero condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato, e che, dopo aver ricevuto la medesima disciplina nei decreti-legge 22/96, 132/96 e 269/96, non ha incontrato più questa preclusione nei decreti-legge 376/96 e 477/96, che non riproducono la norma di cui all'originario articolo 4; non si comprende pertanto, qualora il visto sia stato negato in base ai primi quattro decreti-legge e concesso in base alla quinta e alla sesta versione degli stessi al 5 e al 6, se sono fatti salvi contemporaneamente gli effetti del diniego di accesso in Italia, alla stregua dei presupposti validi dal novembre 1995 al luglio 1996, ma anche gli effetti della concessione del visto dal luglio 1996 al novembre 1996, né, qualora si acceda a una sanatoria indiscriminata e indistinta, come tutto ciò si concili con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

b) alla differente disciplina, contenuta nelle diverse versioni dei decreti-legge, degli obblighi gravanti sugli extracomunitari in materia di certificazione sulle condizioni di salute. Non è conforme al principio di eguaglianza che siano contestualmente fatti salvi gli effetti del diniego di ingresso in Italia a extracomunitari sulla base delle disposizioni contenute nelle prime quattro versioni dei

decreti-legge — si legga il testo dell'originario comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge — e sia invece consentito ad altri extracomunitari sulla base delle ultime due versioni, prive degli obblighi prescritti dai precedenti decreti. Non è conforme al precetto contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, nella parte in cui pone a carico della Repubblica la tutela della salute come « interesse della collettività », oltre che come « fondamentale diritto dell'individuo », non verificare per chi intende entrare in Italia « l'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica », per riprendere la formulazione della versione originaria del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge. Non è conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione affidare all'interpretazione degli uffici pubblici la difficile, se non impossibile, risoluzione dei problemi applicativi derivanti dall'applicazione di disposizioni così contrastanti;

c) alla disciplina delle espulsioni, che le prime quattro versioni dei decreti-legge suddividevano in quattro categorie: come misure di sicurezza, come misure di prevenzione, a richiesta di parte, per motivi di sicurezza. Queste categorie sono state cancellate nelle ultime due versioni dei decreti-legge; si ripropone il problema di come intendere la generica dizione di salvezza degli effetti per chi è stato espulso in base all'applicazione di uno dei quattro tipi di espulsione e della sorte dei procedimenti di espulsione avviati fino alla quarta versione del decreto-legge ma non sono stati ancora eseguiti;

d) alle norme penali contenute nell'articolo 7 dell'ultima versione del decreto-legge, riproduttivi dell'articolo 7-septies da inserire nella cosiddetta « legge Martelli »: tali reati non sono più in vigore, se è vero che il decreto ha cessato di esistere il 15 novembre 1996. La genericità della formula di sanatoria non consente di comprendere se fra gli atti e i provvedimenti che restano validi e gli effetti che sono fatti salvi debbano includersi anche le sentenze che hanno pro-

nunciato condanna in applicazione di norme penali che oggi non esistono più: se la risposta fosse affermativa, in assenza di ulteriore precisazione dei termini del disegno di legge, vi sarebbe un contrasto radicale con l'articolo 25 della Costituzione.

e) alla proiezione nel futuro delle disposizioni contenute nei decreti-legge decaduti, prevista dal comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di sanatoria. In questo caso il conflitto con il comma 3 dell'articolo 77 della Costituzione è ancora più evidente: la norma costituzionale parla infatti di « regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti », ma non di disciplina per il futuro degli effetti di quei decreti-legge. E invece per il disegno di legge i procedimenti di regolarizzazione avviati secondo le prime quattro versioni del decreto-legge sono conclusi in base alle norme della quinta e della sesta versione del decreto medesimo;

rilevato infine che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 1966), il presupposto per la legittimità della legge di sanatoria è l'identità fra la norma di salvezza e la norma che veniva salvata, mentre nel caso di specie ci si trova di fronte a una situazione del tutto diversa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 2737, recante la « salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea » per il contrasto del suo contenuto con gli articoli 3, 25, 32, 77 e 97 della Costituzione.

Mantovano, Contento, Nicola Pasetto, Alberto Giorgetti, Foti, Simeone, Anedda, Marino, Bocchino, Franz, Butti.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

Premesso che:

l'approvazione del disegno di legge in esame rappresenta un prevedibile pericolo sia in ordine alla stabilità interna, all'ordine pubblico e alla sicurezza sociale del Paese, sia in ordine al buon andamento dei rapporti esistenti fra l'Italia e gli altri Paesi facenti parte dell'Unione Europea;

il provvedimento, infatti, elude e affronta in maniera totalmente inadeguata e contrastante i principi posti a base della politica sull'immigrazione dei Paesi dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1) quanto all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, nulla prevedendo in ordine al gravissimo problema relativo alla necessità di adeguati strumenti che permettano tanto il controllo preventivo alle frontiere quanto di respingere gli extracomunitari che si trovino in posizione illegale all'interno dell'Unione o che vengono sorpresi nel tentativo di varcare i confini di un paese appartenente all'Unione Europea;

2) quanto alla delicata e grave problematica igienico-sanitaria, mancando adeguati provvedimenti in ordine all'attuazione di una seria politica di controllo e di prevenzione circa la diffusione di morbi ricollegati, in particolare, alla presenza di extracomunitari irregolari e clandestini, come denunciato anche recentemente dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

3) quanto alle problematiche sociali, e dell'ordine pubblico, la mancanza di previsione normativa sul controllo dei requisiti (precedenti penali), impedisce di accertare se i soggetti extracomunitari che chiedono di entrare o si trovino illegalmente in Italia abbiano commesso reati gravi;

4) circa la problematica della relazione dell'Italia con gli altri paesi del-

l'Unione Europea, in quanto gli impegni assunti dal nostro paese con la sottoscrizione del Trattato di Schengen risultano totalmente disattesi dal provvedimento che, quindi, rischia di rappresentare un segnale negativo con riguardo alle motivate preoccupazioni dei nostri *partners* europei circa la politica migratoria dell'Italia;

5) quanto al diffondersi delle organizzazioni dedite alle attività criminose, in quanto una sanatoria generalizzata ed indiscriminata, non accompagnata peraltro da efficaci norme sulle espulsioni e per i controlli alla frontiera rappresenta un'agevolazione alle organizzazioni criminali di stampo mafioso che controllano il racket della prostituzione, spaccio e traffico di stupefacenti, contrabbando, abusivismo commerciale e traffico di manodopera clandestina;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2737

Comino, Borghesio, Fontan,
Lembo, Chiappori, Cè,
Bampo, Santandrea, Gambato,
Formenti, Roscia, Martinelli, Parolo.

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.

2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

1. 3.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 4.

1. 4.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2, comma 3.

1. 9.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2, comma 4.

1. 10.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2, comma 5.

1. 11.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1 dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

1. 2.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: 13 settembre 1996, n. 477 aggiungere le seguenti: con esclusione dell'articolo 5, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies.

1. 1.

Di Luca, Rebuffa, Berruti, Calderisi, Alessandro Rubino, Gastaldi, Serra, Saponara, Parenti, Rivolta.

Al comma 1, sostituire le parole da: ; sono altresì fatte salve le cause sino alla fine del comma con le seguenti: , eccezion fatta per gli effetti che potrebbero prodursi a seguito dell'entrata in vigore della presente legge per il rilascio di permessi di ricongiungimento. In tal senso, il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, dopo che siano decorsi quattro anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare, esclusivamente per il coniuge o i figli, purché minori degli anni diciotto. Il Ministero

dell'interno rilascia idoneo nullaosta, accertate la buona condotta del cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, la disponibilità di un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari a:

a) cinque volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge, o fino ad una coppia di figli;

b) a sei volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del coniuge e fino a due figli, così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

Qualora la certificazione presentata dal cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo familiare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al cittadino straniero dalla questura territorialmente competente ».

1. 18.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole da: ; sono altresì fatte salve le cause sino alla fine del comma con le seguenti: , eccezion fatta per le condizioni d'ingresso in Italia a titolo di lavoro subordinato, ovvero condizioni contrattuali ed economiche, oneri a carico del datore di lavoro, le quali sono disciplinate con le disposizioni seguenti:

1) La sezione circoscrizionale di collocamento respinge la richiesta di assunzione di lavoratori dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea:

a) qualora trattasi di aziende o enti il cui ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della cittadinanza italiana;

b) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

c) qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla normativa della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

2) Al lavoratore di paese non appartenente all'Unione europea si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari. Gli oneri relativi all'alloggio del lavoratore di paese non appartenente all'Unione europea sono a carico del datore di lavoro interamente per un periodo di tre mesi, e per la quota del cinquanta per cento per gli eventuali ed ulteriori tre mesi. Successivamente, fanno carico esclusivamente al lavoratore di paese non appartenente all'Unione Europea assunto ».

1. 19.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che resta in vigore salvo la seguente modifica: « all'articolo 10, comma 9, le parole: "contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "contributi e premi".

1. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin, Borghezio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che resta in vigore salvo la seguente modifica: « all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "di almeno due anni", sono aggiunte le seguenti: "Le fonti di tale

reddito debbono essere comprovate con l'esibizione di prove documentali a cura dell'interessato".

1. 49.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin, Borghezio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che resta in vigore salvo la seguente modifica: « all'articolo 10, comma 11, le parole: " prorogato fino al 31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: " prorogato fino al 1° marzo 1996" »

1. 47.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che resta in vigore salvo la seguente modifica: « all'articolo 10, comma 12, le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore". »

1. 48.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, sono esclusi i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 269.

1. 50.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, sono esclusi i rapporti giuridici sorti

sulla base dell'articolo 12 recante disposizioni di carattere umanitario del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376 e del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

1. 51.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, sono esclusi i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 8-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

1. 52.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, sono esclusi i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 8-quater, dell'articolo 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

1. 53.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, sono esclusi i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 8-quinques, dell'articolo 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

1. 54.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La presente legge si applica per i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge decaduti di cui al comma 1, per atti e provvedimenti adottati anteriormente al 13 novembre 1996.

1. 55.

Fontan, Borghezio, Cavaliere,
Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. — Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, l'interdizione all'ingresso irregolare di cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea nel territorio dello Stato, a tutela della sicurezza e dei rapporti di amicizia con gli Stati dell'Unione europea e nei rispetto degli accordi di Schengen, si attua con i seguenti provvedimenti:

1) I cittadini stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2) Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto e che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3) È fatto obbligo a tritti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, motivo e sistema di identificazione dell'operatore di polizia, sui passaporti dei cittadini stranieri dei paesi non appartenenti all'Unione Europea, che entrino nello Stato a qualsiasi titolo.

4) Il Ministro dell'interno ha la facoltà di disporre deroghe alle procedure previste dalla presente legge per l'ingresso dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea in relazione a singoli soggetti.

5) Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi previsti al presente comma per l'ingresso in Italia. Gli uffici di frontiera devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultino essere stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche o criminali, o essere stati condannati in Italia o nei paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia ».

1. 95.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. — Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per il rilascio del tesserino di identificazione, ovvero del permesso di soggiorno e per la permanenza dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni seguenti:

1) possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente e che siano muniti di permesso di soggiorno, ovvero di tesserino di riconoscimento plastificato dotato di pellicola oleografica anticontraffazione nel quale siano riportati i dati anagrafici, la foto del cittadino straniero e la durata del soggiorno. Il tesserino di identificazione deve

essere sempre richiesto dai cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea provenienti da paesi dai quali è richiesto il visto e ha la durata dello stesso. Il tesserino di identificazione deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso o dalla scadenza dei termini al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del tesserino di identificazione. Il tesserino è rilasciato, se sussistano i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta;

2) il soggiorno può essere prorogato dalle autorità competenti:

a) di sei mesi, per motivi di cura, dietro presentazione di idonea documentazione medica;

b) di anno in anno, per motivi di studio, dietro presentazione di certificato di iscrizione per ciascun anno scolastico o accademico e comunque non oltre i due anni dal termine della durata legale del corso di studi;

c) di sei mesi per motivi di lavoro subordinato;

d) di sei per motivi di lavoro autonomo;

3) il tesserino di identificazione può essere validamente modificato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, qualora, per cause sopravvenute il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea decida di cambiare la motivazione della sua permanenza nel territorio dello Stato. La modifica del tesserino avviene solo successivamente alla decisione della rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio, acquisito il parere scritto della questura in cui il cittadino straniero risiede o vuole risiedere, di apporre un visto diverso da quello inizialmente concesso. Il rilascio di nuovo permesso di soggiorno modificato è subordinato a sua

siti previsti per la concessione del visto concernente la motivazione per la quale si richiede la modifica;

4) per gli stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea coniugati con cittadini italiani e residenti, in stato di coniugi, da più di tre anni in Italia, la durata del soggiorno è a tempo illimitato;

5) il tesserino di identificazione deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

6) competente alla proroga, al rinnovo alla sua modificazione è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione, da parte del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a quattro volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima. Il tesserino di identificazione può essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge e ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del tesserino, o del suo rinnovo, o la revoca dello stesso, sono adottati con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di rifiuto deve contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre le settantadue ore successive alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente che comunque provvede a stampare sul permesso di soggiorno la motivazione addotta. I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto

salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente che comunque provvede ad inserire nel tesserino di identificazione la motivazione addotta;

7) gli stranieri in possesso di tesserino di identificazione devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, alla questura competente e devono modificare, conseguentemente l'iscrizione anagrafica. La violazione della disposizione di cui al presente comma comporta la diffida da parte del questore. Il conseguimento di due diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea dal territorio dello Stato e l'impossibilità di entrata in Italia per cinque anni.

1. 109.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, ai fini della presente legge il Governo provvede entro il 31 dicembre 1996 a presentare al Parlamento una relazione sulle conseguenze dell'applicazione della presente legge, specificando il numero complessivo di stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea residenti a vario titolo in Italia, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano presenti negli istituti di pena, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università, che abbiano commesso crimini di vario genere e loro età, che abbiano subito condanne che non prevedono l'arresto, che abbiano subito più arresti, che abbiano subito più condanne, che abbiano tentato o si siano sottratti all'applicazione della condanna, il numero di cittadini di paesi non dell'Unione europea che una volta espulsi abbiano tentato di varcare i confini italiani, le fonti ed i luoghi di approvvigionamento di

materiale contraffatto qualora sia stato sottratto a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea. Nella relazione si provvederà inoltre a presentare la tipologia dei reati commessi, i provvedimenti assunti, con tabelle esplicative per regione, ovvero a livello di ogni singola questura ».

1. 96.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. — Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per il rilascio di permessi di ricongiungimento, si applicano le seguenti disposizioni:

1) il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, solo una volta che siano decorsi quattro anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché minori degli anni diciotto. Il Ministero dell'interno rilascia idoneo nullaosta, accertata la buona condotta del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, la disponibilità di un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari a:

a) cinque volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge, o fino ad una coppia di figli;

b) a sei volte l'importo della pensione sociale calcolata sulla base mensile, per il ricongiungimento del coniuge e fino a due figli, così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli;

2) qualora la certificazione presentata dal cittadino di paese non appartenente all'Unione europea risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo

familiare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al cittadino straniero dalla questura territorialmente competente.

1. 110.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Comino, Borghezio, Lembo, Bampo, Molgora, Rizzi, Roscia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, nell'identificazione di cittadini non appartenenti ad un paese dell'Unione europea entrati illegalmente in Italia, qualora sia palese la volontà da parte della rappresentanza diplomatica in Italia del paese dal quale si suppone provengono i clandestini a non collaborare con gli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'interno, con il comando generale della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri nell'identificazione di propri presunti cittadini entrati illegalmente in Italia, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, provvedono di anno in anno entro il 31 dicembre, a stabilire il numero di permessi di ingresso che si possono concedere nell'anno successivo.

1. 56.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie al provvedimento di espulsione, è istituita presso ogni questura, nell'ambito degli uffici stranieri, una "sezione per le espulsioni e gli accompagnamenti" con un organico adeguato alle esigenze dell'ufficio, opportunamente raccordato con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria

1. 57.

Fontan, Borghezio, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in materia di visti di ingresso, viene stabilito altresì che il visto non può essere rilasciato se le condizioni di salute dello straniero sono pregiudizievoli per la sanità dei cittadini italiani secondo le condizioni internazionali previste dall'organizzazione mondiale della sanità.

1. 58.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in materia di lavoro stagionale e determinazione dei flussi, nelle intese bilaterali deve essere stabilito che i paesi che normalmente rifiutano i propri cittadini colpiti da provvedimenti di espulsione, debbano riaccoglierli, a fronte dell'accoglimento da parte dell'Italia dei lavoratori stagionali secondo i flussi programmati.

1. 59.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, il questore rinnova o proroga il permesso di soggiorno dopo aver ricevuto il parere del sindaco del comune in cui il cittadino di paese non dell'Unione europea dimora o risiede. Il sindaco è tenuto ad esprimere le proprie valutazioni entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine il parere si intende negativo.

1. 61.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in materia di ingresso, si specifica che il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro degli affari esteri emana un decreto per l'introduzione di un sistema informatizzato di identificazione degli stranieri non appartenenti all'Unione europea, con utilizzazione di sistemi biometrici. Di tale sistema usufruiscono altresì gli uffici di polizia di frontiera, le questure, l'Arma dei carabinieri, nonché l'archivio anagrafico centrale.

1. 60.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in materia di procedura di controllo o di servizio anagrafico centrale dovrà essere costituito un servizio anagrafico centrale informatizzato dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul territorio nazionale, sempre accessibile all'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria; la polizia procede all'identificazione degli stranieri secondo quanto previsto dall'articolo 349 del codice di procedura penale ed invia i rilievi al servizio anagrafico centrale.

1. 62.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge lo straniero è trattenuto sino alla segnalazione al pubblico ministero. Il pretore può inoltre disporre il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. In caso di violazione degli obblighi

derivanti dalle misure predette lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni e si applicano, anche in deroga a quanto disposto dal Libro IV del codice di procedura penale, le misure di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale.

1. 66.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. — Nella flagranza di ingresso clandestino con decreto motivato il questore dispone l'immediata espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Contestualmente alla intimazione di espulsione il questore, valutando il caso, può disporre misure preventive limitative della libertà personale da attivarsi in strutture idonee, anche distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro 48 ore dall'autorità giudiziaria, che le convalida entro le 48 ore successive e per un periodo non superiore a 15 giorni.

1. 111.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, dall'applicazione della presente legge e sino all'emanazione della nuova disciplina in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, gli stranieri che risultino in posizione irregolare rispetto agli obblighi di cui al comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, si considerano in atto di varcare i confini dello Stato e nei loro confronti si adotta

il provvedimento di respingimento alla frontiera. Il relativo provvedimento è adottato dal questore con decreto motivato nel quale sono indicate le modalità per l'invio dell'interessato o, nei casi più gravi, per l'accompagnamento dello stesso agli uffici di frontiera più vicini che ne curano l'ulteriore esecuzione.

1. 112.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico o biometrico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri istituito presso il ministro dell'interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 73.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge ai fini di un miglior coordinamento degli ingressi di stranieri per lavoro stagionale, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati interessati sono istituite apposite liste per l'iscrizione dei cittadini che richiedono il rilancio del visto di ingresso per lavoro stagionale. In base alla data della presentazione della domanda, vengono costituite ogni anno le graduatorie per il rilascio dei visti di ingresso a carattere temporaneo per motivi di lavoro stagionale. Agli stranieri che non rientrano nel contingente previsto dal decreto annuale sulla programmazione dei flussi, è attribuito in ogni caso, il posto in

graduatoria in base alla data della prima richiesta di rilascio del visto di ingresso. L'iscrizione alle liste è limitata all'anno solare e può essere confermata, a richiesta, negli anni solari successivi, con semplice conferma o aggiornamento dei data e della domanda dell'anno precedente.

1. 77.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di un'attuazione di regolamentazione dei flussi migratori e nel quadro di iniziative di cooperazione con Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro rispettivamente dei paesi di partenza e di accoglienza.

1. 78.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per i doveri di iscrizione anagrafica i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia. Ai cittadini stranieri non è rilasciata la carta d'identità.

1. 89.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi, Comino, Borghezio, Lembo, Bampo, Molgora, Rizzi, Roscia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo, deve essere in possesso dei documenti necessari all'ingresso e al soggiorno per motivi di lavoro autonome dei medesimi requisiti previsti dalle norme vigenti per i cittadini italiani che svolgono attività di lavoro autonomo. I titoli di studio previsti per l'iscrizione nel registro di cui alla legge Il giugno 1971, n. 426, sono ammissibili a condizione che siano riconosciuti legalmente a condizione di reciprocità con i paesi di provenienza dei lavoratori dei paesi non appartenenti all'Unione europea. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, ovvero di tesserino di riconoscimento plastificato dotato di pellicola oleografica anticounterfeiting nel quale siano riportati i dati anagrafici, la foto del cittadino straniero, e la durata del soggiorno, il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio entro cinque giorni, di aver adempiuto alle richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni burocratiche e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta. Alle medesime condizioni la questura rilascia il tesserino di identificazione con validità di nove mesi entro il quale limite il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Il tesserino di riconoscimento se quindi rilasciato può essere rinnovabile di anno in anno, con validità di un anno dalla data di richiesta. Il rinnovo del tesserino di identificazione è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti e a non aver subito condanne penali in Italia o all'estero per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti allo sfruttamento della prostituzione o ad or-

ganizzazioni terroristiche o criminali. Gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, pena immediata reiezione della stessa, il tesserino di riconoscimento della stessa, ed il passaporto con il visto della ambasciata o della rappresentanza consolare italiana all'estero che specifica "ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo". Il visto deve essere richiesto di anno in anno ».

1. 92.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le norme relative al rilascio del tesserino di identificazione, ovvero di permesso di soggiorno, per i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea richiesti per lavoro subordinato sono così disciplinate.

a) il lavoratore di Paese non appartenente all'Unione Europea richiesto per motivi di lavoro temporaneo da una ditta italiana deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda alla questura della provincia dove è ubicato l'alloggio per il permesso di soggiorno, ovvero per il tesserino di riconoscimento plastificato dotato di pellicola oleografica anticounterfeiting nel quale siano riportati i dati anagrafici, la foto del cittadino straniero, e la durata del permesso di soggiorno, e deve altresì chiedere l'iscrizione anagrafica, entro trenta giorni, nel comune in cui è domiciliato. L'ufficio stranieri della questura, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio provvede a rilasciare al lavoratore il documento definitivo entro otto giorni o, diversamente ad attuare le procedure per il rimpatrio. Il tesserino di identificazione, ovvero il permesso di soggiorno, non può essere

rinnovato e deve essere revocato qualora il lavoratore di paese non appartenente all'Unione europea risulti diasoccupato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura. Al datore di lavoro che non ottemperi o ritardi nel dare comunicazione ivi prevista, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire cinque milioni per ogni non avvenuta comunicazione.

1. 106.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge l'espulsione come misura di prevenzione consiste nell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salva diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

1. 67.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge si applica l'espulsione per condizioni di irregolarità nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea i quali:

a) abbiano fatto ingresso nello Stato eludendo i controlli alle frontiere;

b) siano entrati o soggiornino privi dei documenti richiesti per l'ingresso;

c) soggiornino nel territorio italiano con permesso di soggiorno scaduto da 15 giorni senza avere presentato domanda di rinnovo o senza avere avvisato la questura territorialmente competente della propria

impossibilità a presentarsi per il rinnovo per gravi, documentati ed accertabili motivi di salute;

d) soggiornino nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare;

e) non rispettino i limiti imposti dal tipo di visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza dello stato all'estero.

1. 75.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge si applica l'espulsione per condizioni di irregolarità nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea i quali:

a) abbiano fatto ingresso nello Stato eludendo i controlli alle frontiere;

b) siano entrati o soggiornino privi dei documenti richiesti per l'ingresso;

c) soggiornino nel territorio italiano con permesso di soggiorno scaduto da 15 giorni senza avere presentato domanda di rinnovo o senza avere avvisato la questura territorialmente competente della propria impossibilità a presentarsi per il rinnovo per gravi, documentati ed accertabili motivi di salute;

d) soggiornino nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare. Ogni qualvolta uno straniero risulti essere, anche a seguito di accertamento sommario, nel territorio dello Stato in condizione irregolare per i casi summenzionati si procede alla rilevazione delle impronte digitali a mezzo anche di strumenti biometrici.

1. 81.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, gli stranieri che non risultano aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, si considerano in atto di entrare nel territorio dello Stato e nei confronti dei medesimi può essere adottato il respingimento alla frontiera. Il relativo provvedimento può essere adottato dal prefetto con decreto motivato nel quale sono indicate le modalità per l'invio dell'interessato o, nei casi più gravi, per l'accompagnamento dello stesso agli uffici di frontiera più vicini che ne curano l'ulteriore esecuzione ».

1. 85.

Foti, Franz, Menia, Alberto Giorgetti, Buontempo, Gramazio, Selva, Fei, Butti, Nicola Pasetto, Contento, Gasparri, Mantovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, dall'applicazione della presente legge i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea attualmente presenti in istituti di pena devono essere espulsi.

1. 91.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per provvedimenti che riguardano minori o detenuti si applicano le seguenti disposizioni:

1) i minori di anni quattordici non in regola sono ospitati presso istituti di

istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, entro i quali l'autorità competente deve accertare l'esistenza di un parente in Italia o nel paese di origine, al fine di procedere al rimpatrio degli stessi;

2) nel caso in cui, effettuati gli accertamenti, non sia possibile individuare l'esistenza del parente in Italia o il paese di origine, al minore si applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento ed adozione;

3) per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno, ovvero il tesserino di riconoscimento plastificato dotato di pellicola oleografica anticontraffazione nel quale siano riportati i dati anagrafici, la foto del cittadino straniero, e la durata del soggiorno, può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori;

4) i responsabili degli istituti sono tenuti a comunicare, entro otto giorni, alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione della località dove sono diretti;

5) nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, si provvede alla loro immediata espulsione;

6) degli adempimenti di cui al presente articolo, quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

1. 107.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge per l'applicazione dell'espulsione il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, in caso di necessità, può disporre anche di vettori militari.

1. 76.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera italiana;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e dall'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, o condannato in uno dei paesi dell'Unione europea per i delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o dei Paesi dell'Unione europea, o risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche o criminali.

2-ter. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al presente comma, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che deve avvenire entro e non oltre quarantacinque

giorni. Avverso la decisione di reiezione presa in base alle disposizioni di cui al presente comma è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal richiedente. Cessate le condizioni per la concessione dello *status* di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il provvedimento di revoca della concessione dello *status* di rifugiato politico lo notifica allo straniero, concedendogli sessanta giorni dalla notifica stessa per abbandonare il territorio, trascorsi i quali il questore competente per territorio esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso ai sensi delle disposizioni del presente comma. Il giudice, nella valutazione del caso deve tenere conto anche del livello di integrazione dello straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur non permanendo in capo allo stesso i requisiti per lo *status* di rifugiato, questi dimostri di poter soggiornare per uno dei motivi e alle condizioni previste dagli articoli seguenti. Il giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina contestualmente all'autorità competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno.

1. 93.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per quanto concerne lo *status* di rifugiato, gli stranieri sotto protezione dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) che

scelgono l'Italia come Paese di rifugio, possono ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, su richiesta da presentare al Ministro dell'Interno tramite la questura competente per il territorio dal quale il cittadino straniero ha chiesto ingresso in Italia agli uffici di polizia di frontiera. Il riconoscimento avviene entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. Per l'accettazione della domanda devono essere presentati i documenti con firma ed indirizzo leggibile del funzionario dell'UNHCR che li ha rilasciati. È obbligo del Ministero dell'interno accertare la validità dei documenti. Qualora questi risultino falsificati il dirigente dell'ufficio immigrazione presso il Ministero dell'interno ne dà comunicazione alla sede di Ginevra dell'UNHCR, ovvero al direttore responsabile per l'area geografica da cui proviene lo straniero. Il dirigente del Ministero dell'interno è responsabile di omissioni di accertamento sull'originalità e validità dei documenti, nonché, nel caso questi risultino falsificati, di non averne data comunicazione al direttore responsabile per l'area geografica da cui proviene lo straniero. Qualora paesi confinanti con l'Italia siano sottoposti o si prevede vengano sottoposti a guerre o comunque a gravi situazioni che possono mettere in estremo pericolo la vita dei loro cittadini, il Ministro dell'interno, congiuntamente con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro della difesa, provvede immediatamente ad organizzare centri di accoglienza per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza presso i confini italiani interessati, nonché a potenziare il personale di guardia e controllo ai confini medesimi. Non è concesso l'ingresso in Italia agli stranieri che risultino condannati in Italia e in altri paesi per un delitto previsto dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381 comma 2 del codice di procedura penale, che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato o appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche o criminali. In caso di diniego dello *status* di rifugiato lo straniero è obbligato a lasciare

il territorio italiano entro 48 ore dalla decisione comunicatagli dal questore responsabile per il territorio in cui si trova lo straniero. L'eventuale ricorso non ne sospende l'esecuzione. Qualora lo straniero non lasci il territorio entro il tempo concesso, l'ingresso in Italia è negato per i successivi dieci anni. Un successivo ingresso clandestino è soggetto ad arresto e a pena detentiva di tre anni e successiva espulsione.

1. 94.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli stranieri extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) può essere riconosciuto, su domanda da presentare al Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento per sé non comporta l'erogazione dell'assistenza. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione e di opinioni politiche;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951. In ogni caso non è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione e di opinioni politiche;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo f, della citata convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o dedite al traffico degli stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione o ad organizzazioni terroristiche o criminali. Lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* che deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta. In caso di diniego dello *status* di rifugiato è immediatamente e coattivamente eseguita l'espulsione dello straniero richiedente. L'eventuale ricorso contro il provvedimento non ne sospende l'esecuzione. L'autorità giudiziaria, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire l'arresto dei medesimi cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione europea fino alla conclusione delle indagini, nonchè il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato. Cessate le condizioni per la concessione dello *status* di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il provvedimento di revoca della concessione dello *status* di rifugiato politico lo notifica allo straniero interessato concedendogli quindici giorni dalla notifica stessa per abbandonare il territorio. Trascorso tale periodo il questore competente per territorio esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro

il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. Gli stranieri privi di mezzi economici o ritenuti pericolosi per il paese vengono accompagnati coattivamente alla frontiera dalla quale lo straniero è obbligato a lasciare il paese. Copia del verbale di intimazione con la segnalazione fotodattiloscopica è inviata anche tramite terminale agli uffici di polizia di frontiera dalla quale lo straniero è obbligato a lasciare il paese, e alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Allo straniero che non osserva l'intimidazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato, si applicano le seguenti disposizioni:

1) fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale, sono espulsi dal territorio dello Stato;

2) sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno oppure che si siano resi responsabili direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico o in materia di intermediazione di manodopera, nonchè di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale;

3) lo stesso provvedimento deve anche applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condi-

zioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

4) sono espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera dopo aver scontato la condanna od immediatamente dopo la lettura del dispositivo, ove la condanna sia condizionalmente sospesa, i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che subiscano una condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno;

5) l'espulsione è disposta altresì, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale se si tratta di imputato e dal giudice di sorveglianza se si tratta di condannato;

6) il Ministro dell'interno, con decreto motivato, deve disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri;

7) l'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria, che provvede in casi di necessità anche con l'utilizzo di vettori militari. Il provvedimento di espulsione si esegue immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dall'emanazione del decreto motivato;

8) lo straniero espulso è rinviato coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in

pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche;

9) competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero di paese non dell'Unione europea risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente. In ogni caso non sono consentiti l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione e di opinioni politiche. I valori in possesso del cittadino di paese non dell'Unione europea espulso, anche se provenienti, in caso di detenuto scarcerato, da lavoro carcerario, sono confiscati sino alla concorrenza delle spese occorrenti per il rimpatrio.

1. 108.

Cavaliere, Fontan, Borghesio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 495 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Nel caso in

cui a commettere il reato sia persona che risulti essere stata già condannata per un identico reato, le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate »;

b) Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore, che non abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi »;

c) Il primo comma 1 dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

d) All'articolo 600 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace l'esercente la potestà dei genitori, ovvero l'affidatario di fatto che mediante percosse o minacce ovvero con il comportamento di cui all'articolo 570 costringe un minore degli anni quattordici a commettere reati contro il patrimonio o la persona »;

e) L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli — Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinanti da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto

da sei mesi a due anni, e a pena scontata con l'espulsione ed il divieto di entrare nel paese per cinque anni. La recidività è punita con l'arresto da cinque a otto anni ».

1. 97.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di espulsione dal territorio dello Stato, fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna anche all'estero per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono respinti alle frontiere o espulsi immediatamente dal territorio dello Stato qualora vi abbiano fatto ingresso. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che commettano uno dei reati di cui all'articolo 13 o che comunque violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale. Lo stesso provvedimento si applica anche nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge

31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-ter. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

2-quater. Il provvedimento di espulsione è eseguito immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dall'emana- zione del decreto motivato. Lo straniero espulso è rinvioato coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero dei paesi non appartenenti all'Unione europea risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

2-quinquies. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in

giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva. L'espulsione è disposta, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con le stesse modalità previste dai commi precedenti. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 10 è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente ».

1. 98.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contratto all'ingresso illecito di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea possono essere affidati dall'autorità giudiziaria precedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria precedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso a norma del presente comma. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per reati previsti dalla legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo degli stati di previsione del Ministero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea espulsi, qualora necessario.

1. 100.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di ritardo od omissione degli atti di arresto e di sequestro, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di competenza, dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, e al Ministro dell'interno per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità precedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando, all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito illegale in entrata nel territorio dello Stato dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, i provvedimenti adottati. Nei casi d'urgenza le disposizioni di cui al presente articolo possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

1. 101.

Cavaliere, Fontan, Borghezio,
Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non

sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad ingresso irregolare in Italia ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Ministero dell'interno o, di intesa con questo, dal questore o dal comandante del comando provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, pongono in essere atti volti a non impedire l'ingresso irregolare di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea. Nel caso l'autorità giudiziaria, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire per un periodo di tempo determinato disposto nel decreto, l'arresto dei medesimi cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea al fine delle indagini, nonché il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato.

1. 102.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge allo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, l'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di ordinare che sia sottoposto a rilievi segnaletici ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di munirsi della carta di identità, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 del medesimo decreto.

1. 79.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in caso di mancata esibizione o

soppressione dei documenti allo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento, ovvero fa rientro nel territorio dello Stato, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Non si applicano gli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ne si può disporre la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura penale.

1. 63.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Lo straniero che essendo stato espulso, si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice.

1. 71.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di disposizioni penali e processuali, il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea che si introduce, o permane nel territorio dello Stato illegalmente commette reato ed è punito con la reclusione da due a quattro anni. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea entrato regolarmente nel territorio dello Stato, sorpreso con permesso di soggiorno, ovvero con tesserino di riconoscimento plastificato dotato di pellicola oleografica anticontraffazione nel quale siano riportati i dati anagrafici, la foto del

cittadino straniero, e la durata del permesso di soggiorno, scaduto, revocato od annullato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto, o che, entro quindici giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un documento sostitutivo di identificazione o documento equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se il cittadino straniero risulta non in possesso documenti o di permesso di soggiorno, ovvero di tesserino di riconoscimento, si procede a trattenerlo per procedere all'identificazione. Qualora la sua presenza risulti irregolare si procede come disposto dal presente comma. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da tre a quattro anni e con l'impossibilità di ingresso in Italia per i successivi dieci anni. In tale caso è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida delle misure previste nel presente comma e le eventuali misure cautelari adottate, non sospendono il procedimento di espulsione.

2-ter. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta a fini di lucro la sanzione è raddoppiata. Se tale attività è svolta da un cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Le pene stabilite sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso in relazione a stranieri minori o al fine di avviare cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea alla prostituzione; le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

2-quinquies. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere il reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

2-sexies. Gli agenti marittimi raccomandati ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, ai sensi delle disposizioni della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni persona, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero di Paese non appartenente all'Unione Europea presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

2-septies. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di

richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ovvero il tesserino di riconoscimento, ove prescritto, ai cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

2-octies. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea. Il datore di lavoro che impieghi cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea in posizione irregolare, sempre che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato. Le spese per il rilascio del tesserino di identificazione sono a carico del richiedente straniero.

1. 105.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea si applicano le seguenti disposizioni.

a) Quando due o più persone si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al presente comma è punito con

la reclusione non inferiore ad otto anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o i cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea sono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea minorenni.

b) se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a quindici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto. Dopo l'espiazione della pena si procede con l'espulsione immediata.

1. 103.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dell'entrata in vigore della presente legge lo straniero condannato o nei confronti del quale si debba applicare una pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 380, 381 e 519 del codice penale, per il reato di associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, per i reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, o che risulti socialmente pericoloso, deve essere espulso dal territorio dello Stato.

1. 80.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge lo straniero che essendo stato

espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice.

1. 74.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, lo straniero condannato o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice e che sia stato condannato per ingresso clandestino o per la irregolare permanenza o condizione nel territorio dello Stato, deve essere espulso dal territorio dello Stato. Lo straniero irregolare è punito con la reclusione da uno a tre anni. Si considera irregolare lo straniero che sia privo di documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato senza documenti richiesti per l'ingresso, che abbia falsificato i documenti richiesti per l'ingresso, che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto, o che non abbia presentato la domanda di permesso di soggiorno, ove prevista.

1. 64.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge lo straniero condannato o nei confronti del quale si debba applicare una

pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o che risulti socialmente pericoloso dove essere espulso dal territorio dello Stato.

1. 72.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, i gravi reati punibili dal codice penale, proibiscono per 10 anni al cittadino straniero la possibilità di ricevere un visto di ingresso in Italia.

1. 68.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a) chiunque è sorpreso nell'atto di praticare la prostituzione è punito con l'arresto e con il pagamento di un'ammenda da 1 milione a 5 milioni per il rilascio. In caso di recidiva è punito con la reclusione da uno a tre anni;

b) chiunque è sorpreso nell'atto di agevolarla è punito con un'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

1. 65.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis — Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di

controlli ed ispezioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel caso di operazione di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati previsti dalla legge, possono procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, quando abbiano motivo di ritenere che possano esservi trasportati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea in posizione irregolare nel territorio dello Stato. Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto processo verbale, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni personali e locali in ogni tempo, dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla legge è consentita l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. È consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le intercettazioni di cui al presente comma sono disciplinate secondo quanto stabilito dagli articoli 267 e seguenti del codice di procedura penale ».

1. 90.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in materia di notizie di procedimenti penali, il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte nel loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti. L'autorità giudiziaria trasmette le copie e le informazioni anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le quarantotto ore. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea e per la lotta alla criminalità organizzata. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo specificato nel decreto.

1. 99.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per le comunicazioni agli interessati e per le norme in materia di tutela giurisdizionale, l'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una

traduzione in lingua francese, inglese e spagnola. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Il ricorso non può essere presentato da un cittadino entrato o presente in Italia irregolarmente, o che si sia reso colpevole di atti punibili dal codice di procedura penale. Nel ricorso non è consentito richiedere incidentalmente la sospensione del provvedimento impugnato.

1. 104.

Cavaliere, Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. a) contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione presso il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro 5 giorni dalla comunicazione e notificazione del provvedimento. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia nel termine di sette giorni dalla presentazione del ricorso;

b) durante il periodo che intercorre dalla data di presentazione del ricorso alla decisione del tribunale amministrativo regionale, al cittadino straniero, onde consentirne la reperibilità è permesso di rimanere in Italia solamente all'interno della sede dell'ambasciata di riferimento, la quale garantisce allo Stato il reperimento del proprio cittadino. La polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, o la Guardia di finanza provvedono a consegnare il cittadino straniero alle autorità della rappresentanza diplomatica dello Stato di riferimento.

1. 69.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso presso il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro 5 giorni dalla comunicazione e notificazione del provvedimento. Il ricorso non prevede la sospensione del provvedimento di espulsione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia nel termine di sette giorni dalla presentazione del ricorso.

1. 70.

Fontan, Borghezio, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, la domanda incidentale prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, proposta nei confronti dei provvedimenti di espulsione adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge non ne sospende l'esecuzione ».

1. 86.

Menia, Selva, Alberto Giorgetti, Butti, Gramazio, Buontempo, Foti, Franz, Fei, Contento, Gasparri, Nicola Pasetto, Mantovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'articolo 7-bis del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "ART. 7-bis. (Reati di ingresso clandestino e di mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione). 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero non appar-

tenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi si trattiene senza autorizzazione.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento equipollente ovvero il documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo 7, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

3. Nel caso previsto dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone, anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non superiore a trenta giorni.

4. L'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato. Il delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel territorio dello Stato nei successivi cinque anni." ».

1. 82.

Franz, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Menia, Gramazio, Selva, Fei, Buontempo, Contento, Gasparri, Nicola Pa-setto, Mantovano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni dedotte in merito dal Ministro degli affari esteri da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) che lo straniero non ha riportato condanne penali nel proprio paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a 30 giorni o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità.

1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato ».

2-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per un motivo di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare

in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

2-quater. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

« *9-bis.* È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

9-ter. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

9-quater. Il datore di lavoro che impegni cittadini extracomunitari, quali lavoratori subordinati o comunque per attività professionali non conformemente alla normativa di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni ».

1. 83.

Franz, Menia, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Buontempo, Gramazio, Selva, Fei, Nicola Pasetto, Gasparri, Contente, Mantovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Salvo quanto previsto dai commi 7, 11 e 12, l'espulsione è eseguita immediatamente con accompagnamento dello straniero alla frontiera. Dell'adozione del provvedimento è informato immediatamente il Ministero dell'interno. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei casi in cui l'espulsione deve essere eseguita con le modalità differite di cui al comma 4 dell'articolo 5, il questore intima allo straniero di abbandonare il territorio dello Stato nel termine e con le modalità prescritte o a presentarsi entro lo stesso termine in questura per l'accompagnamento alla frontiera. »;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Quando per l'esecuzione del provvedimento di espulsione e delle procedure di accompagnamento alla frontiera o di respingimento è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento il questore dispone che lo straniero si presenti almeno una volta la settimana personalmente all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente o in quello specificamente indicato munito di apposito documento provvisorio di identificazione, che gli viene rilasciato contestualmente all'emanazione del provvedimento di comparizione. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di rilascio del predetto documento provvisorio; il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta, trascorso il quale s'intende favorevolmente acquisito.

12. L'esecuzione della misura di cui al comma 11 non può avere durata superiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza che sia stato possibile procedere al respingimento o all'espulsione, il questore intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nelle successive quarantotto ore. La violazione dell'obbligo di cui al comma 11 o dell'intimazione di cui al presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni. È sempre consentito l'arresto e si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7-bis;

d) al comma 12-ter le parole: «su richiesta dello straniero o del suo difensore», sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dello straniero, del suo difensore o del pubblico ministero».

1. 84.

Selva, Gramazio, Buontempo, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Menia, Franz, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo.

5-bis. La violazione del comma 5 determina la revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo ha rilasciato ed il titolare è espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera»;

c) al comma 12-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 87.

Gramazio, Buontempo, Menia, Franz, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Selva.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente: «ART. 3-bis. (Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari). 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito dei cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione sul mercato del lavoro, in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione per fini di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se si tratta di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3 non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti

hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto.

1. 88.

Buontempo, Menia, Franz, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Butti, Fei, Foti, Selva, Gramazio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, la domanda incidentale prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, proposta nei confronti dei provvedimenti di espulsione adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge non ne sospende l'esecuzione. »

1. 02.

Mantovano, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Selva, Gramazio, Buontempo, Contento, Gasparri, Nicola Pasetto, Menia, Franz.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, gli stranieri che non risultano aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, si considerano in atto di entrare nel territorio dello Stato e nei confronti dei medesimi può essere adot-

tato il respingimento alla frontiera. Il relativo provvedimento può essere adottato dal prefetto con decreto motivato nel quale sono indicate le modalità per l'invio dell'interessato o, nei casi più gravi, per l'accompagnamento dello stesso agli uffici di frontiera più vicini che ne curano l'ulteriore esecuzione. »

1. 03.

Gasparri, Fei, Butti, Alberto Giorgetti, Selva, Gramazio, Buontempo, Menia, Franz, Contento, Nicola Pasetto, Mantovano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni penali).

1. Dopo l'articolo 421 del codice penale sono introdotti i seguenti articoli:

« ART. 421-bis. *(Ingresso clandestino nel territorio dello Stato)* - Il cittadino straniero extracomunitario che si introduce in territorio italiano senza essere in possesso di regolare documento valido per l'ingresso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi, trovandosi già in territorio italiano, non provi di essere in regola con la normativa in materia di ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

Alla condanna per il reato previsto dal presente articolo consegue il divieto di ingresso in territorio italiano per anni cinque.

Con la sentenza con la quale il Giudice ritiene l'imputato colpevole del reato di cui al presente articolo o di quello di cui al successivo articolo 421-ter, deve essere disposta l'espulsione immediata del cittadino straniero, da eseguirsi immediatamente a mezzo delle Forze di polizia in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, o al termine della pena se il beneficio non è concesso.

ART. 421-ter — (*Recidiva specifica*). — Chiunque, già condannato per il reato previsto dall'articolo 421-bis, venga nuovamente sorpreso in territorio italiano prima della scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 421-bis, è punito con la reclusione da due a cinque anni. »

2. Nel codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: « m-bis) delitto d'ingresso clandestino nel territorio dello Stato previsto dagli articoli 421-bis e 421-ter del codice penale ».

a) all'articolo 566 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Per la violazione delle norme di cui agli articoli 421-bis e 421-ter del codice penale si procede sempre con rito direttissimo. Quando si procede per tali reati, il giudice dispone l'applicazione della misura coercitiva prevista dall'articolo 285 e, se ne ricorrono i presupposti, dell'articolo 286 anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, lettera b), e 280 »;

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 89-bis — (*Inapplicabilità di talune disposizioni*). Le norme del capo VI della presente legge, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 56, non sono applicabili ai condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 421-bis e 421-ter del codice penale. »

4. Sono abrogati i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinques, 12-sexies dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

1. 05.

Menia, Franz, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Buontempo, Gramazio, Selva, Fei, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(*Cessione di merci di illecita provenienza a cittadini stranieri extracomunitari*).

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo.

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le pene previste per i delitti di cui al medesimo comma 1 sono aumentate della metà. ».

1. 08.

Foti, Butti, Franz, Menia, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Gramazio, Buontempo, Selva, Fei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. (*Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione europea*). 1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso alle possibilità di impiego di cui al comma 1 i cittadini non appartenenti all'Unione europea provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipula apposite intese bilaterali. In tali intese sono individuati, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, i requisiti necessari per l'accesso, le relative modalità, gli accertamenti e le verifiche riguardanti le singole qualifiche professionali, nonché le modalità per il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3.»

1. 09.

Gramazio, Foti, Butti, Selva, Buontempo, Menia, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Alberto Giorgetti, Franz, Foti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis. (Destinazione dei beni e valori sequestrati o confiscati). 1. All'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "ovvero quella di contrabbando" sono sostituite dalle seguenti: "quella di contrabbando ovvero una di quelle previste dall'articolo 12, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dall'articolo 3, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e dall'articolo 6-bis del decreto 13 settembre 1996, n. 477.

2. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati

previsti all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dall'articolo 6-bis del decreto 13 settembre 1996, n. 477, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti al comma 1, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni di cui al medesimo comma 1 confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale, mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le Forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica Sicurezza pubblica.»

1. 010.

Gramazio, Buontempo, Menia, Franz, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Selva.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis. (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione europea). 1. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, in pos-

sesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di permanenza nel territorio nazionale previsto dal comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione della presente legge hanno diritto di precedenza gli stranieri che dimostrino di essere rientrati in patria, dopo un periodo di soggiorno in Italia di almeno sei mesi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, che abbia soggiornato in Italia per quattro volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale, può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, acquisito il nulla-osta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile. »

1. 011.

Franz, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Selva, Gramazio, Buontempo, Menia, Fei, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Previdenza e assistenza).

1. Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea occupati stagionalmente il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, eccettuati i contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. Il datore di lavoro che intende impiegare cittadini non appartenenti all'Unione europea per lavoro stagionale deve garantire, nell'ambito del rapporto contrattuale, l'accesso ad un alloggio adeguato individuale o collettivo. A tal fine, il datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni o aziende titolari di complessi ricettivi complementari.

3. I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e il medesimo Stato, nonché secondo le modalità previste dalle intese bilaterali stipulate con i vari Paesi.

1. 012.

Buontempo, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Selva, Gramazio, Menia, Franz.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatiche).

1. Per assicurare il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, in relazione

agli adempimenti connessi con la regolamentazione dei flussi immigratori e, in particolare, con il rilascio dei visti di ingresso, il contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 150 unità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.625 milioni nel 1996 a lire 9.100 milioni nel 1997 ed a lire 9.600 milioni nel 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 625 milioni per il 1996, lire 1.100 milioni per il 1997 e lire 1.600 milioni per il 1998, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 013.

Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Gramazio, Buontempo, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Menia, Franz, Selva, Fei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nella flagranza di ingresso clandestino con decreto motivato il prefetto dispone l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero. Al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione di tale provvedimento, possono essere disposte, contestualmente alla intimazione di espulsione, misure preventive limitative della libertà personale, da attuarsi in strutture idonee distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro 48 ore all'autorità giudi-

ziaria, che le convalida entro le 48 ore successive e per un periodo non superiore a 15 giorni.

1. 018.

Giovanardi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

« ART. 1-bis.

1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte le seguenti:

« a-bis) delle condizioni dell'occupazione nel Paese;

« a-ter) della situazione del bilancio statale; ».

ART. 1-ter.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

"1. Per i soli cittadini stranieri extracomunitari ai controlli di frontiera è necessario esibire:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni del Ministro degli affari esteri da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica;

2) che lo straniero non abbia riportato condanne penali nel proprio Paese per le quali sia stata inflitta anche in primo grado in un procedimento penale una pena detentiva superiore a 2 anni o sia

sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità. Sono esclusi i reati colposi e di opinione.

1-*bis*. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente:

”5-*bis*. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivo di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Per coloro che intendono svolgere un lavoro autonomo i mezzi finanziari debbono essere sufficienti per una permanenza di novanta giorni. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente:

”9-*bis*. È fatto obbligo agli addetti agli sportelli degli uffici postali italiani e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione”.

ART. 1-*quater*.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito,

con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1990, sono soppresse le parole: « o di un privato ».

ART. 1-*quinquies*.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 16-*bis*. “Il cittadino extracomunitario che risulti, a seguito di un controllo dell'autorità di pubblica sicurezza, privo del passaporto o di un documento equipollente, può essere sottoposto, su richiesta al tribunale da parte del questore del luogo, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino all'accertamento dell'identità, della nazionalità e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno”.

ART. 1-*sexies*.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1990, è sostituito dal seguente:

”4. Fatta salva l'immediata esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché di quelli disposti a norma dell'articolo 7, comma 7, nei confronti i cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato, eludendo i controlli di frontiera, il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su impugnazione dell'interessato entro il termine di 10 giorni, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3, quando non ci siano indizi evidenti dell'intenzione dell'interessato di sottrarsi all'eventuale applicazione del provvedimento medesimo. In caso di sospensione di un provvedimento di espulsione, il questore del luogo dove lo straniero si trova può richiedere senza altra

formalità al tribunale avente sede nel capoluogo della provincia l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi di cui al comma 3.

L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera. Qualora ciò non risulta possibile si procede alla custodia per la durata massima di 96 ore, al fine del reperimento di un vettore per il rimpatrio".

ART. 1-septies.

1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 1-bis della presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento ».

1. 01.

Di Luca, Rebuffa, Berruti, Calderisi, Alessandro Rubino, Gastaldi, Serra, Saponara, Parenti, Rivolta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. (Espulsione dal territorio dello Stato). 1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato senza essere in possesso di regolare documento valido per

l'ingresso, è espulso secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto d'ingresso per i cinque anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: "sicurezza dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli disposti a norma dell'articolo 7, comma 7, secondo periodo, nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera,".

3. All'articolo 7, comma 7, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera".

4. All'articolo 7, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, le parole: "su richiesta dello straniero o del suo difensore" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dello straniero, del suo difensore o del pubblico ministero". »

1. 04.

Contento, Fei, Butti, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Gasparri, Foti, Mantovano, Selva, Gramazio, Buontempo, Menia, Franz.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie).

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dai seguenti:

« ART. 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, agli stranieri che abbiano riportato condanna, o nei confronti dei quali è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sempre che risultino socialmente pericolosi.

2. La stessa misura può essere applicata nei confronti degli stranieri condannati per una violazione grave di norme valutarie doganali o, in genere di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non sono applicabili nei confronti degli stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni in Italia. Si considera regolarmente residente lo straniero che abbia soddisfatto le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1993, n. 572.

4. Il Prefetto può disporre l'espulsione nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327; nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; nei confronti degli stranieri che si trovano in una

delle situazioni previste dall'articolo 271 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; nonché quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975 n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

5. Il questore dispone l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri in condizione irregolare. Si considera in condizione irregolare:

a) lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera;

b) che soggiorna nel territorio dello stato con permesso di soggiorno scaduto senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento;

c) che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni lavorativi successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno ove prescritta;

d) lo straniero che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso.

Nei confronti di questi ultimi ove ricorrano le condizioni, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 7-bis.

6. Le misure previste dal precedente comma 4, non sono applicabili nei confronti degli stranieri indicati nel precedente comma 3.

7. L'espulsione di cui ai commi 4 e 5 è disposta con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Dell'adozione del decreto è informato immediatamente il Ministro dell'interno.

8. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di sicurezza dello Stato o gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale.

Del decreto è data preventiva notizia al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

9. Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria quando deve essere disposta o eseguita l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 del codice di procedura penale, dall'articolo 12 commi 4 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e successive modificazioni e dall'articolo 3, comma 8, secondo e terzo periodo, del presente decreto, salvo che l'autorità giudiziaria non abbia già espresso motivato dissenso per esigenze istruttorie ed abbia trasmesso il provvedimento alla polizia giudiziaria. L'autorità di pubblica sicurezza informa la competente autorità giudiziaria dell'avvenuta espulsione.

10. L'esecuzione delle pene diverse dall'ergastolo, dalla reclusione e dall'arresto disposte nei confronti dello straniero non ne impedisce l'espulsione a norma delle leggi di pubblica sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza informa la competente autorità giudiziaria dell'avvenuta espulsione.

11. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile allo stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa Convenzione di applicazione, nonchè sulla base di altri accordi o convenzioni internazionali.

12. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di comprovabile persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

13. Salvo il caso di cui all'articolo 7-bis quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere al pretore, senza altre formalità, l'applicazione nei confronti della persona da espellere dell'obbligo di dimora presso uno dei centri di accoglienza individuati ai sensi dell'articolo 7-bis comma 11 o presso altra dimora all'uopo indicata dal questore. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 7-bis comma 2 e seguenti quando il questore ne ravvisa la necessità ritenendo fondato il pericolo che la persona da espellere possa darsi alla fuga.

14. Lo straniero può essere arrestato anche fuori dei casi di flagranza, ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nel caso in cui violi l'obbligo di dimora o le misure imposte dal questore ai sensi dell'articolo 7-bis, ovvero nei casi in cui ostacoli in qualunque modo le operazioni dirette ad identificarlo o ad allontanarlo dal territorio dello Stato, quando nei suoi confronti sia stata disposta e debba essere eseguita l'espulsione. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 285 o 286 del codice di procedura penale anche fuori dei limiti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera a) e 280 del codice di procedura penale. Quando lo straniero deve per qualsiasi motivo essere rimesso in libertà, e consegnato al questore del luogo ove avviene la scarcerazione che esegue il provvedimento di espulsione ripristinando, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 7-bis, comma 3 e seguenti.

2. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*.

(Espulsione immediata dal territorio dello Stato).

1. Il questore espelle con accompagnamento immediato alla frontiera gli stranieri extracomunitari che si siano introdotti illegalmente nel territorio dello Stato e risultino sprovvisti di passaporto o altro documento equipollente. Il procedimento è eseguito non appena espletate le formalità occorrenti per il rimpatrio verso il Paese di appartenenza o di ultima provenienza ovvero in altro Stato in cui sia consentita la sua ammissione.

2. Contro il provvedimento lo straniero può proporre opposizione innanzi al pretore in sede civile, a mezzo di verbale redatto da un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza. Il pretore, valutati i presupposti di cui all'articolo 7, comma 8, decide con decreto motivato entro le 48 ore dal ricevimento del verbale contenente l'opposizione; il decreto è immediatamente esecutivo e ricorribile per cassazione.

3. Il questore, qualora sia stata presentata opposizione o non sia possibile acquisire tempestivamente il documento di viaggio o comunque, per la comprovata indisponibilità del vettore, non sia possibile procedere all'esecuzione dell'espulsione e si abbia fondato motivo di ritenere che lo straniero possa darsi alla fuga, può disporre che lo stesso sia trattenuto per una durata di tempo non superiore alle 48 ore, al solo fine della sua identificazione, dell'acquisizione di documenti necessari e della definizione delle procedure d'imbarco, procedendo, ove necessario, all'accompagnamento presso il consolato del Paese di appartenenza dell'espellendo.

4. Dell'applicazione della misura è data comunicazione al pretore, che provvede a convalidarla entro le successive 48 ore; è data altresì comunicazione al prefetto e all'autorità consolare dello Stato di ap-

partenza dello straniero. Gli stessi hanno facoltà di accedere in ogni momento nel luogo dove lo straniero è trattenuto.

5. Qualora entro le 48 ore dall'inizio della misura, salvo che il pretore non abbia disposto diversamente, non sia stato possibile dare esecuzione al provvedimento di espulsione, a causa del mancato rilascio del documento di identificazione o per la comprovata indisponibilità del vettore o per altra giusta causa adeguatamente comprovata, il pretore competente, su richiesta del questore, può disporre che lo straniero sia trattenuto fino ad un massimo di ulteriori 48 ore.

6. Qualora circostanze di tempo e di luogo non consentano comunque l'attuazione o la prosecuzione della misura, il questore può richiedere l'applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'articolo 7 comma 9.

7. La misura di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, disposta ai fini della identificazione o del completamento delle procedure necessarie per l'allontanamento dallo Stato, è eseguita presso apposite strutture individuate ai sensi dei successivi commi 9, 10 e 11, fatti salvi i casi in cui in ragione della particolare pericolosità dell'espellendo, lo stesso è trattenuto presso le camere di sicurezza della questura.

8. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di 48 ore senza che sia stato possibile dare esecuzione al provvedimento di espulsione perché non ancora acquisito il documento di espatrio ovvero per la comprovata indisponibilità del vettore aereo o marittimo, il questore richiede al pretore l'applicazione della misura di cui al comma 9 dell'articolo 7, la cui durata non può eccedere giorni 30.

9. Gli stranieri in attesa di identificazione o accompagnamento alla frontiera in esecuzione di un provvedimento di espulsione sono trattenuti presso appositi locali di temporanea accoglienza da istituire in ciascuna regione, secondo necessità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'interno.

10. I locali di cui al comma precedente, istituiti presso strutture demaniali o acquisiti in locazione da enti o privati, devono essere strutturati in modo da consentire la vigilanza esterna e, al contempo, libertà di movimento degli espellendi all'interno degli stessi. Il Ministro dell'interno, con apposito decreto da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le modalità di gestione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, esercitata con il concorso di tutte le forze di polizia, secondo appositi programmi presentati dai prefetti, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il medesimo decreto sono indicate le caratteristiche di massima alle quali devono rispondere le strutture che comunque non potranno avere una recettività inferiore a 5 e superiore a 50 posti letto complessivamente.

1. 06.

Selva, Menia, Franz, Nicola Pasetto, Gasparri, Contente, Mantovano, Fei, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Buontempo, Gramazio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Espulsione dello straniero).

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Espulsione in seguito a reato).* — 1. Nei confronti dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1 e 6, del codice di procedura penale è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata

applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è disposta anche nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che non superi tre anni di reclusione. L'espulsione è disposta dal giudice d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato, con ordinanza che ne stabilisce l'interdizione dal territorio dello Stato ».

2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-bis. — *(Espulsione come misura di prevenzione).* — 1. Il prefetto, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero appartenente ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Il provvedimento è convalidato entro sette giorni dal pretore del luogo ove la persona si trova, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale ».

3. Dopo l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 7-ter. — *(Espulsione per motivi di sicurezza).* — 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale.

2. Nella flagranza di ingresso clandestino il provvedimento è adottato dal prefetto.

ART. 7-*quater* — (*Provvedimento amministrativo di espulsione*). — 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera tale lo straniero che soggiorna nel territorio dello Stato avendo eluso i controlli di frontiera, o priva di documenti richiesto per l'ingresso, o con permesso scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento.

3. Il prefetto, con decreto motivato, intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di dieci giorni.

ART. 7-*quinqüies*. — (*Modalità di espulsione*). — 1. Quando l'espulsione è disposta dall'autorità amministrativa, al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione di tale provvedimento possono essere disposte, contestualmente all'intimazione di espulsione, misure preventive limitative della libertà personale, da attuarsi in strutture idonee distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che le convalida entro le quarantotto ore successive e per un periodo non superiore a giorni trenta.

2. Nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto, per il riesame della legittimità provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio dello Stato, di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato e del diniego o della revoca del permesso di soggiorno. Il tribunale amministrativo regionale decide, con procedure d'urgenza, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

3. A tale scopo presso ogni tribunale amministrativo regionale sono costituite sezioni speciali, alle quali è assicurata la priorità nella dotazione degli organici di magistratura e personale amministrativo, adeguatamente incentivata con le disponibilità previste dal contratto di categoria.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7-*ter*, il ricorso amministrativo sospende

l'esecutività del provvedimento del prefetto sino alla pronuncia del tribunale amministrativo regionale che lo rende immediatamente esecutivo.

5. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero già espulso precedentemente e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo.

6. Gli stranieri entrati clandestinamente nel territorio italiano sono espulsi ai sensi dell'articolo 7-*quater*.

ART. 7-*sexies*. — (*Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione*). — 1. Nel caso di cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento o per i quali risulta difficile accertare l'identità anagrafica, l'autorità di pubblica sicurezza adotta, con le stesse modalità, le misure preventive previste dall'articolo 7-*bis*, sino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

2. Lo straniero che distrugge o occulta il proprio documento di identificazione è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b*), e 280, comma 1, del codice di procedura penale ».

1. 07.

Buontempo, Gramazio, Fei, Selva, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Franz, Menia, Butti, Alberto Giorgetti, Foti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(*Garanzie sui mezzi di sostentamento*).

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole da: «ovvero l'impegno» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero attestante l'obbligazione di un privato, di un ente o di un'associazione individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, assunta in base alle disposizioni vigenti, di provvedere al suo alloggio e sostentamento, nonché al pagamento delle spese medico-ospedaliere, e deposita il biglietto di viaggio per il suo rientro in patria o esibisce la documentazione attestante il deposito dello stesso, o dell'equivalente documentazione di pagamento, presso la questura territorialmente competente. Le amministrazioni pubbliche procedono, in danno del soggetto che si è obbligato, al recupero delle spese eventualmente sostenute in caso di inadempimento dell'ente, dell'associazione o del privato».

1. 014.

Menia, Franz, Buontempo, Gramazio, Selva, Fei, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Foti, Butti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che non osserva le disposizioni della presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: «sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 7, secondo periodo, nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera».

3. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera.»

4. All'articolo 7, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, le parole: «su richiesta dello straniero o del suo difensore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dello straniero, del suo difensore o del pubblico ministero».

1. 015.

Butti, Buontempo, Gramazio, Fei, Foti, Contento, Nicola Pasetto, Gasparri, Selva, Mantovano, Menia, Franz, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sanzioni).

1. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini non appartenenti all'Unione europea privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi

dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da lire due milioni a lire sei milioni »;

b) al secondo periodo, le parole: « della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da due a sei anni e della multa da lire venti milioni a lire ottanta milioni »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato ».

3. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni ».

4. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, richiesto dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, non esibisce il passaporto o altro documento equipollente, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero nei cui confronti è stato notificato un provvedimento di espulsione o, uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Lo straniero non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso, fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280 dello stesso codice. Nel valutare i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva, il giudice tiene conto anche del pericolo che lo straniero si sottragga ai provvedimenti dell'autorità.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7, commi 12-*quater* e 12-*quinquies* ».

1. 016.

Foti, Butti, Menia, Franz, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Gasparri, Contento, Mantovano, Selva, Buontempo, Gramazio, Fei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con mo-

dificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 4 è così sostituito:

« 4. I provvedimenti di espulsione disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e i provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono immediatamente esecutivi anche in presenza di domanda incidentale di sospensione ».

1. 019.

Serra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: per motivi di ordine pubblico *aggiungere le seguenti:* o di sicurezza dei cittadini.

1. 020.

Di Luca.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli nella seduta
del 4 dicembre 1996.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brugger, Collavini, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leoni, Mattioli, Neri, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Tremaglia, Veltroni, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brugger, Burlando, Calzolaio, Collavini, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leoni, Maccanico, Marongiu, Neri, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Tremaglia, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CERULLI IRELLI ed altri: « Norme transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai decreti-legge non convertiti » (2813);

MANGIACAVALLO: « Abolizione degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e nuove norme per l'esercizio delle funzioni di

direzione sanitaria ed amministrativa delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere » (2814);

REBUFFA e SCAJOLA: « Norme per lo sviluppo delle medie e piccole imprese turistiche » (2815);

VASCON: « Norme per il riordino dell'UNIRE e per il rilancio del settore dell'ippica » (2816);

MISURACA: « Estensione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai mutilati e agli invalidi per servizio » (2817);

SCAJOLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i presidenti dei consigli circoscrizionali » (2818).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 3 dicembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicative dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 » (2812).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996» (2682) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI;*

alla VI Commissione (Finanze):

CASCIO e BASTIANONI: «Norme per incrementare la base occupazionale delle farmacie pubbliche e private» (2395) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

RICCIO: «Norme per il trasferimento di aree demaniali site nei comuni molisani al patrimonio comunale disponibile» (2449) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XIII;*

alla VII Commissione (Cultura):

VALDUCCI ed altri: «Disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva» (1776) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

DEDONI ed altri: «Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)» (2132) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI;*

CASCIO: «Norme per l'affidamento a privati della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o abbandono» (2464) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

«Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva» (2761) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

CASCIO: «Modifiche alla legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di tutela degli equilibri ambientali in conseguenza della realizzazione di talune grandi opere» (2463) *Parere della I Commissione;*

alla X Commissione (Attività produttive):

CASCIO: «Nuove norme in materia di presentazione delle domande di brevetto» (2389) *Parere delle Commissioni I, II e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

CASCIO: «Modifica all'articolo 4 del regolamento recante norme per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102» (2467) *Parere delle Commissioni VIII e XII;*

CHIAPPORI e BARRAL: «Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (2563) *Parere della I Commissione;*

alla XI Commissione (Lavoro):

BONO e NAPOLI: «Modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione all'insegnamento» (2502) *Parere delle Commissioni I e VII;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

MATACENA: «Norme per la salvaguardia, il sostegno e l'incremento della pesca del pesce spada praticata con le caratte-

ristiche imbarcazioni denominate "passe-relle" » (2255) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI*;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):

CERULLI IRELLI ed altri: « Norme transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai decreti-legge non convertiti » (2813) *Parere della V Commissione*.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 27 novembre 1996 con la quale dispone relativamente a dodici richieste di referendum abrogativo ad iniziativa di consigli regionali (contraddistinte con le sigle da B/1 a B/12) depositate presso la cancelleria della Corte di cassazione in data 30 settembre 1996, quanto segue:

I) tutte le richieste di referendum abrogativo di iniziativa regionale sono conformi alle disposizioni di legge, salvo quanto disposto al punto successivo;

II) i quesiti B/1, B/8, B/10 e B/12, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, sono riformulati nel modo seguente:

B/1: « Volete voi che siano abrogati l'articolo 38, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e l'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ? ».

B/8: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (" Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "), come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (" Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni ")? ».

B/10: « Volete voi che siano abrogati:

il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, " Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni ";

il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, " Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio ";

la legge 4 gennaio 1951, n. 2, " Varianti ai ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle Miniere presso il Ministero stesso ";

la legge 7 giugno 1951, n. 434, " Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico delle Amministrazioni centrali del Ministero dell'industria e commercio ";

la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, " Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio ";

la legge 26 settembre 1966, n. 792, " Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura ";

l'articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317, " Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ";

la legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Suppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";

l'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni";

il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";

l'articolo 22 della legge 9 gennaio del 1991, n. 10, "Riorganizzazione della direzione generale delle fonti di energie e delle industrie di base"? ».

B/12: « Volete voi che siano abrogati:

l'articolo 45, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato";

comma 2, come modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero quando un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

d) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale";

comma 4, come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole: "entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresì";

l'articolo 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";

l'articolo 48 (Potere sostitutivo);

l'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto." della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"? »

III) le denominazioni dei referendum sono le seguenti:

B/1 Concorsi unici: Abolizione dei concorsi unici nazionali per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

B/2 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Suppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

B/3 Dipartimento del turismo: Suppressione del Dipartimento del Turismo e dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B/4 Ministero della sanità: Suppressione del Ministero della sanità.

B/5 Funzione statale di indirizzo e coordinamento: Abolizione del potere statale di indirizzo e coordinamento dell'attività delle regioni.

B/6 Poteri esteri delle regioni: Abolizione dei limiti statali alle attività promozionali all'estero delle regioni.

B/7 Rapporti delle regioni con la Unione europea: Abolizione dei limiti statali alla partecipazione delle regioni alle attività della Unione europea.

B/8 Controlli statali su atti amministrativi regionali: Abolizione dell'attuale sistema dei controlli statali sugli atti amministrativi delle regioni.

B/9 Segretari comunali e provinciali: Abolizione dei segretari comunali e provinciali.

B/10 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

B/11 Direttive sulle funzioni statali delegate alle regioni: Abolizione dei poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle regioni.

B/12 Controlli regionali sugli atti amministrativi di comuni e province: Abolizione parziale dell'attuale sistema dei controlli delle regioni sugli atti amministrativi di province e comuni.

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 novembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Atti di
controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-109
Lire 2600